



**CONSIGLIO REGIONALE  
DEL LAZIO**

**Rapporto sulla legislazione  
della Regione Lazio  
anni 2003 e 2004**

**Servizio Legislativo**

*Settembre 2005*

La pubblicazione è stata redatta dal Servizio Legislativo  
del Consiglio regionale del Lazio  
Direttore Dr. Costantino Vespasiano

**Progetto e coordinamento:**

dr. Luigi Lupo

dirigente Area Assistenza tecnico-giuridica nelle materie concernenti  
l'assetto istituzionale, finanze e tributi, artigianato, industria, commercio,  
fiere e mercati, turismo, ordinamento della comunicazione.

**Redazione:**

dr.ssa Laura Bruni

dr.ssa Paola Carra

dr. Giovanni Lavitola

dr. Luigi Lupo

dr.ssa Ida Maietta

dr.ssa Anastasia Sciubba Di Nunzio

dr.ssa Alessandra Tartaglia

dr.ssa Paola Tiburzi

**Progetto grafico ed elaborazione  
informatica:**

sig.ra Serena Finizia

**Ricerca dati:**

sig.ra Claudia Barilone

## INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE	Pag. 3
--------------	--------

### PARTE PRIMA - RAPPORTO 2003

#### **Capitolo primo Analisi quantitativa e qualitativa**

1. Produzione legislativa nel suo complesso.	Pag. 9
2. Le materie oggetto della produzione legislativa.	Pag. 11
3. Modalità redazionali delle leggi.	Pag. 13
4. Forme di potestà legislativa utilizzate.	Pag. 14
5. Leggi vincolate.	Pag. 15
6. Tipologia normativa delle leggi.	Pag. 17

#### **Capitolo secondo Leggi regionali impugnate**

1. La nuova disciplina costituzionale sui giudizi in via principale.	Pag. 19
2. Leggi regionali impugnate dal Governo.	Pag. 20

#### **Capitolo terzo Descrizione sintetica dei contenuti delle leggi regionali**

Pag. 25
---------

#### **Capitolo quarto Proposte di legge regionale presentate**

Pag. 55
---------

## **PARTE SECONDA - RAPPORTO 2004**

### **Capitolo primo Analisi quantitativa e qualitativa**

1. Produzione legislativa nel suo complesso.	Pag. 79
2. Produzione legislativa per materie.	Pag. 81
3. Modalità redazionali delle leggi.	Pag. 81
4. Forme di potestà legislativa utilizzate.	Pag. 82
5. Leggi vincolate.	Pag. 83
6. Tipologia normativa delle leggi.	Pag. 84
7. Leggi regionali impugnate dal Governo	Pag. 84

### **Capitolo secondo Descrizione sintetica dei contenuti delle leggi regionali**

Pag. 88

### **Capitolo terzo Proposte di legge regionale presentate**

Pag. 103

## **PARTE TERZA IL NUOVO STATUTO REGIONALE**

Pag. 121

## INTRODUZIONE

Questa pubblicazione ha per oggetto l'analisi della legislazione della Regione Lazio degli anni 2003 e 2004 e prende a riferimento analoghe iniziative che già da alcuni anni sono state realizzate sia a livello nazionale che da parte di altre Regioni, riscuotendo sempre vivo interesse.

La Camera dei Deputati, in particolare, redige dal 1998 rapporti annuali sulla legislazione concernenti la produzione normativa statale, quella delle Regioni nel loro complesso nonché la legislazione di altri Paesi europei.

Gli uffici legislativi delle Assemblee regionali, tra cui anche quello del Lazio, collaborano in maniera sistematica con la competente struttura della Camera dei Deputati per ciò che riguarda la stesura, nei rapporti, della parte relativa all'analisi della normativa delle Regioni.

Per lo svolgimento di tale attività di collaborazione è stato necessario costruire un lessico tecnico omogeneo; questo compito è stato assolto *in progress*, anche sulla base di indicazioni ed osservazioni espresse in occasione di riunioni tra i funzionari delle diverse realtà istituzionali.

Sulla scia del rapporto nazionale, diverse Regioni hanno iniziato a produrre rapporti sulla propria legislazione. Tali pubblicazioni utilizzano metodologie uniformi alle quali si è pervenuti grazie all'attività dell'Osservatorio legislativo interregionale – organismo costituito dai diversi uffici legislativi regionali – che a tal fine ha redatto una griglia di elementi che costituiscono il minimo comune denominatore per l'elaborazione di ciascun rapporto regionale.

Il presente elaborato mira ad offrire un quadro il più possibile completo sull'attività legislativa della Regione Lazio nel periodo preso in considerazione, fornendo analisi in relazione alla tipologia degli atti normativi, classificati secondo i criteri e i parametri, come si è detto, uniformemente utilizzati.

L'analisi è effettuata sia in relazione a dati quantitativi - quali il numero delle leggi, degli articoli e dei commi; i soggetti che hanno assunto l'iniziativa; le materie, accorpate per "macrosettori", cui gli atti normativi fanno riferimento; i tempi di approvazione - sia in relazione a dati qualitativi, come le modalità di tecnica redazionale, le tipologie normative, l'ambito di potestà legislativa entro il quale ha agito il legislatore regionale.

In appositi capitoli sono poi indicati i contenuti di ciascuna legge. Particolare attenzione è stata posta per evidenziarne gli elementi più significativi, cercando il più possibile di evitare il ricorso a locuzioni tecniche che avrebbero appesantito la lettura, se non addirittura reso difficoltosa la comprensione.

Uno spazio rilevante è dedicato al nuovo Statuto, entrato in vigore nel mese di novembre 2004, di cui sono posti in risalto gli aspetti di novità.

Sono poi riportati i dati qualificanti di tutte le proposte di legge regionale presentate nel periodo temporale di riferimento: numero e titolo della proposta, soggetto proponente (limitatamente al primo firmatario nel caso di atti di iniziativa consiliare), macrosettore di materie nel cui ambito si colloca la proposta di legge, data di assegnazione alla commissione primaria.

Un'avvertenza è doverosa: nel presente rapporto i singoli dati sono stati aggregati per consentire di svolgere delle elaborazioni

statistiche. Tale attività ha comportato il ricorso, in alcune occasioni, a semplificazioni o approssimazioni che consentissero comunque l'inserimento del dato in una specifica categoria, sulla base di un giudizio di prevalenza. Un esempio tipico è quello di una legge istitutiva di un fondo finanziario (di per sé quindi classificabile nella tipologia delle leggi di bilancio e finanziarie) che al tempo stesso contenga anche precetti di natura non finanziaria ma di merito o procedurali. O ancora leggi che istituiscono organismi nell'apparato regionale (che come tali dovrebbero essere identificate come leggi istituzionali) ma che dettano anche norme di disciplina di settore.

Con ciò non si vuole naturalmente intendere che le analisi di tipo qualitativo contenute nel rapporto non abbiano attendibilità; al contrario, sono certamente affidabili nelle loro indicazioni tendenziali e a patto, quindi, che non si cerchi una assoluta ed incontrovertibile corrispondenza numerica con realtà, quali quelle normative, di per sé suscettibili di diverse letture ed interpretazioni e, pertanto, in una certa misura opinabili nella loro classificazione.


**PARTE PRIMA**

**RAPPORTO 2003**

## CAPITOLO PRIMO

### ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA


**1. Produzione legislativa nel suo complesso.** Nel corso del 2003 sono state promulgate 44 leggi regionali che rappresentano il 26% del totale delle leggi promulgate nella VII legislatura.



*Fig. 1. Produzione legislativa nel 2003 in base ai soggetti dell'iniziativa*

Oltre la metà – 23 leggi - risultano essere d'iniziativa della Giunta (*ll.rr. 1/03; 2/03; 3/03; 4/03; 8/03; 9/03; 10/03; 13/03; 15/03; 17/03; 19/03; 20/03; 23/03; 24/03; 25/03; 28/03; 29/03; 35/03; 40/03; 41/03; 42/03; 43/03; 44/03*), 18 d'iniziativa consiliare (*ll.rr. 5/03; 6/03; 7/03; 11/03; 12/03; 14/03; 18/03; 21/03; 22/03; 26/03; 27/03; 31/03; 32/03; 33/03; 34/03; 37/03; 38/03; 39/03*) e 3 d'iniziativa mista (Giunta e Consiglieri), nel senso che le leggi sono state approvate a seguito di un esame abbinato, effettuato in commissione, di proposte di legge aventi lo stesso oggetto (in particolare, 2 leggi provenienti dalla Giunta e da Consiglieri di maggioranza – *ll.rr. 16/03; 30/03* - una legge proveniente

dalla Giunta e da un Consigliere di opposizione – *l.r. 36/03*). Non vi è alcuna legge d’iniziativa popolare o degli enti locali.



**Fig. 2.** Leggi 2003 d’iniziativa consiliare ripartite in base all’appartenenza politica

Relativamente alle leggi d’iniziativa consiliare, 11 provengono da esponenti di gruppi di maggioranza (*ll.rr. 5/03; 6/03; 11/03; 12/03; 18/03; 21/03; 22/03; 26/03; 32/03; 37/03; 38/03*), 5 da gruppi dell’opposizione (*ll.rr. 7/03; 14/03; 27/03; 33/03; 39/03*) e 2 sono risultanti dall’unificazione di testi distinti presentati da esponenti della maggioranza e dell’opposizione (*ll.rr. 31/03; 34/03*).

Le 44 leggi sono ripartite in 558 articoli (con una media di 12,6 articoli per legge) e in 1.232 commi (con una media, sempre per legge, di 28 commi). Occorre peraltro tener presente che la sola legge finanziaria regionale contribuisce con 100 articoli e 215 commi e quella di assestamento di bilancio con 53 articoli e 133 commi. Le medie di cui sopra, depurate dai dati forniti dalle due leggi *omnibus*, darebbero come risultato rispettivamente una media di 9,6 articoli e 21 commi per legge.

La durata media dell’iter legislativo – inteso come arco temporale che va dal momento dell’assegnazione della proposta di legge alla commissione competente in via primaria fino a quello di approvazione da parte dell’Aula – risulta particolarmente lungo, ben 325 giorni. Più

breve il lasso di tempo, 198 giorni, se si circoscrive la ricerca alle 23 leggi d'iniziativa della Giunta.

In particolare, 3 leggi hanno avuto un iter compreso tra 1 e 30 giorni; 8 leggi tra 31 e i 90 giorni; 5 leggi tra 91 e 180 giorni; 11 leggi tra 181 e 360 giorni; 17 leggi, infine, ne hanno avuto uno superiore a 360 giorni.

Numero leggi	Iter (giorni)
3	1/30
8	31/90
5	91/180
11	181/360
17	Oltre 360

*Tab. 1. Durata iter delle leggi regionali*

**2. Le materie oggetto della produzione legislativa.** Per quanto riguarda le materie oggetto di disciplina legislativa, l'analisi è effettuata in base alla codificazione standard adottata in tutti i rapporti sulla legislazione e che si sostanzia nell'individuazione di 6 **macrosettori**, ognuno dei quali comprende le materie di seguito indicate:

**MACROSETTORE A - ISTITUZIONALE:** organi regionali; rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; personale ed amministrazione; enti locali;

**MACROSETTORE B - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE:** artigianato, industria e commercio, fiere e mercati; ricerca, trasporto e produzione di energia; professioni, turismo;


agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; aziende di credito a carattere regionale;

**MACROSETTORE C – TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE:** territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche; viabilità; trasporti; protezione civile;

**MACROSETTORE D – SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITA':** tutela della salute, alimentazione; servizi sociali; istruzione scolastica; formazione professionale; lavoro; beni e attività culturali; ricerca scientifica e tecnologica; spettacolo; sport;

**MACROSETTORE E – FINANZA REGIONALE:** bilancio; finanze e tributi.

**IL MACROSETTORE F – MULTISETTORE** - comprende le leggi concernenti più materie e quindi rientranti in più macrosettori.




*Fig. 3. Produzione legislativa 2003 ripartita per macrosettori di materie*

Nel 2003 la produzione legislativa risulta, in ordine decrescente, così ripartita: 14 leggi relative al macrosettore D; 10 leggi al macrosettore C; 7 leggi per il macrosettore A; 6 leggi sia per il macrosettore B che per il macrosettore E; una legge a carattere multisettoriale.

E' doveroso peraltro segnalare che la legge finanziaria e quella di assestamento di bilancio, pur incidendo su più materie, sono state, per convenzione, classificate nel macrosettore E.

**3. Modalità redazionali delle leggi.** I due terzi delle leggi – cioè 29 - sono costituite da testi nuovi. Delle 15 restanti, 13 sono da considerare *novelle* - cioè atti legislativi che apportano integrazioni, sostituzioni o modifiche a leggi già vigenti – e 2 utilizzano una tecnica mista, ossia effettuano l'una e l'altra cosa, come nel caso della legge finanziaria e di quella di assestamento di bilancio <sup>1</sup>.




**Fig. 4.** Modalità redazionali delle leggi regionali del 2003

<sup>1</sup> Ai fini di tale classificazione non sono stati presi in considerazione elementi marginali o residuali. Ad es. una legge avente la struttura di una “novella” è considerata tale anche se contenga una disposizione transitoria nuova.

E' da rilevare l'assenza di leggi organiche di riordino normativo e di leggi di abrogazione generale di disposizioni che, pur formalmente ancora vigenti nell'ordinamento regionale, di fatto non esplicano più effetti o perché superate da successivi atti legislativi o perché non ne sia più stato disposto il finanziamento. Ugualmente non si riscontra alcun testo unico di settore.

**4. Forme di potestà legislativa utilizzate.** La riforma del Titolo V della Costituzione ha prodotto, come è noto, un notevole ampliamento della potestà legislativa delle Regioni. Questa, infatti, può essere esercitata oltre che nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione – cd. *potestà concorrente* - anche in tutte le altre che, per esclusione, non sono ricomprese tra quelle di esclusiva spettanza statale. In tale ultimo caso si è soliti parlare di esercizio di *potestà residuale* ovvero, volendo formulare lo stesso concetto ma con una dizione che di per sé non risulta pienamente rispondente alla realtà dei fatti, di esercizio di *potestà esclusiva* delle Regioni.

Il legislatore regionale, nel corso del 2003, è intervenuto spesso, sia pure con provvedimenti legislativi specifici e non quindi a carattere generale, in materie oggetto di potestà residuale. Tali interventi risultano anzi maggioritari rispetto a quelli effettuati avvalendosi della potestà concorrente. In dettaglio, oltre il 50% delle leggi promulgate – 24 su 44 – riguardano materie non presenti nell'elenco di quelle a potestà concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione; 2 leggi, quella finanziaria e quella di assestamento di bilancio, incidono sia nelle materie oggetto di potestà residuale che in quelle di potestà concorrente; 18 leggi, infine, esplicano i loro effetti in materie di legislazione concorrente.




*Fig. 5. Ripartizione leggi regionali del 2003 in base al tipo di potestà*


**5. Leggi vincolate.** L'iniziativa legislativa regionale può provenire da una libera scelta dei soggetti titolari dell'iniziativa medesima ovvero conseguire ad una specifica previsione contenuta in fonti normative sovraordinate alla legge regionale ordinaria.

Ai fini della presente indagine, per *legge vincolata* si intende quell'atto legislativo che è posto in essere per corrispondere ad un obbligo a legiferare (anche se più correttamente dovremmo parlare di un obbligo a fare, essendo in taluni casi facoltà della Regione stabilire lo strumento, legge o provvedimento della Giunta o del Consiglio, attraverso il quale corrispondere al suddetto obbligo) previsto da un altro atto normativo gerarchicamente superiore, o comunque di carattere generale di origine comunitaria, statale e regionale (di norma statutaria).

Il suddetto obbligo a legiferare di per sé prescinde dai contenuti dell'atto che deve essere adottato, e va inteso soltanto in senso formale.



*Fig. 6. Percentuale leggi vincolate rispetto al totale*



*Fig. 7. Ripartizione legislativa in base al tipo di vincolo*

Tra le leggi promulgate nel corso del 2003 si rilevano 5 leggi vincolate da fonti statali (ll.rr. 4/03; 26/03; 30/03; 35/03 e 41/03) e 5 leggi vincolate da fonte regionale, tutte attinenti al bilancio regionale (ll.rr. 1/03; 2/03; 3/03; 29/03 e 43/03).

Complessivamente le leggi regionali vincolate rappresentano il 23% del totale.

**6. Tipologia normativa delle leggi.** La tipologia normativa fa riferimento alla struttura e a determinate caratteristiche dell'impianto della legge.

Sono classificate come leggi istituzionali quelle che incidono su funzioni e prerogative di organi regionali, sull'organizzazione dell'amministrazione, su enti ed organismi dipendenti o collegati alla Regione o su aspetti di rilievo istituzionale. Poiché gli elementi presi in considerazione sono quelli strutturali è quindi possibile che la stessa legge sia classificata quale istituzionale per quanto concerne la tipologia normativa e non considerata tale – istituzionale – per ciò che riguarda la classificazione, incontrata al paragrafo 2, per macrosettori di materie. Ad esempio, una legge che istituisca e disciplini l'organizzazione di un'azienda in campo sanitario sarà considerata istituzionale per quanto riguarda la tipologia normativa e relativa al macrosettore D per ciò che concerne il macrosettore di riferimento.

Le leggi di settore sono quelle che hanno una certa rilevanza, quanto a contenuti e ad organicità, rispetto ad una materia ovvero ad un settore organico di materie.

Le leggi intersettoriali sono quelle che presentano aspetti relativi a più settori organici di materie.


Per leggi provvedimento non si intendono soltanto quegli atti normativi che disciplinano una precisa situazione e che quindi mancano dei caratteri di generalità ed astrattezza, ma anche quelle leggi – in genere di pochi articoli – che pur non prive di tali caratteri abbiano comunque una portata limitata.

Le leggi di cosiddetta manutenzione normativa – anch'esse composte da pochi articoli - sono quelle che apportano limitate modifiche ovvero introducono elementi integrativi o di specificazione –

anche in forma di testo nuovo – a realtà normative già esistenti (ad esempio proroga di un termine; previsione di un'ulteriore fattispecie rispetto a quelle già individuate dalla normativa previgente).

Le leggi di bilancio, per convenzione, sono tutte quelle attinenti alla materia, ivi compresa la legge finanziaria.

Le leggi di abrogazione generale, infine, sono adottate nell'ambito della politica di semplificazione normativa e consistono in un articolo unico che disponga l'abrogazione di più leggi considerate di fatto già abrogate ovvero ritenute comunque superate nel tempo.



*Fig. 8. Classificazione leggi 2003 per tipologia normativa*

In base alle indicazioni di cui sopra, è possibile individuare, per l'anno 2003, 13 leggi a carattere istituzionale (*ll.rr.* 6/03; 9/03; 12/03; 13/03; 15/03; 17/03; 28/03; 31/03; 32/03; 34/03; 36/03; 37/03; 38/03), 11 di settore (*ll.rr.* 4/03; 5/03; 10/03; 16/03; 19/03; 20/03; 23/03; 25/03; 27/03; 35/03; 41/03), 10 leggi-provvedimento (*ll.rr.* 7/03; 11/03; 14/03; 18/03; 21/03; 30/03; 33/03; 39/03; 40/03; 42/03), 6 di bilancio (*ll.rr.* 1/03; 2/03; 3/03; 29/03; 43/03; 44/03), 4 di manutenzione normativa (*ll.rr.* 8/03; 22/03; 24/03; 26/03), nessuna legge di abrogazione generale.

## CAPITOLO SECONDO

### LEGGI REGIONALI IMPUGNATE

**1. La nuova disciplina costituzionale sui giudizi in via principale.** Il nuovo articolo 127 della Costituzione prevede che lo Stato possa promuovere questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali, entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, solo per ragioni di competenza e non più per contrasto di interessi con lo Stato o con le altre Regioni; analogamente disciplina la possibilità per la Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di altra Regione leda la sua competenza, di promuovere la questione di legittimità costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge.

Il testo originario dell'art.127 prevedeva che l'interesse a ricorrere ricevesse una diversa interpretazione in relazione al fatto che il ricorrente fosse la Regione ovvero lo Stato; le diverse formulazioni contenute nell'art. 127 Cost. e nell'art. 2 della legge costituzionale 1/1948, che si riferivano rispettivamente all' "eccesso di competenza", nel caso di impugnazione di legge regionale, e all' "invasione di competenza" nel caso di impugnazione di legge statale, sembravano esprimere, appunto, una diversità delle posizioni di Stato e Regione nel giudizio in via principale; disparità, quest'ultima, da sempre colta dalla giurisprudenza costituzionale.

La nuova formulazione dell'articolo 127 sembrerebbe far ritenere che si sia voluto garantire una pari sottoposizione delle leggi statali e regionali ad un identico controllo successivo e una purificazione delle

posizioni tra Stato e Regioni anche sotto il profilo dell'interesse a ricorrere.

In realtà la Corte Costituzionale, in recenti sentenze (nn. 94/2003; 274/2003; 162/2004), si è pronunciata sul punto dell'interesse a ricorrere, affermando che nulla sarebbe mutato rispetto al passato, riconoscendo pertanto allo Stato la possibilità di impugnare le leggi regionali per qualsiasi vizio di costituzionalità e non solo per vizi attinenti alla competenza.

Uno dei maggiori problemi che la giurisprudenza costituzionale ha dovuto affrontare, dopo la riforma del titolo V, è stato quello della individuazione del contenuto e dei confini delle materie enumerate nell'articolo 117 della Costituzione nonché degli eventuali limiti che le Regioni incontrerebbero nel legiferare nelle materie di cosiddetta competenza residuale od esclusiva, di cui al quarto comma dello stesso articolo.

**2. Leggi regionali impugnate dal Governo.** Due sono state le leggi della Regione Lazio impuginate dal Governo nel corso del 2003: la l.r. 5/2003 in materia di trasporto pubblico locale e la l.r. 29/2003, legge di assestamento del bilancio, limitatamente all'art. 45 che riguarda adempimenti a carico dei titolari di farmacie nonché dei loro dipendenti.

La prima delle due leggi, la l.r. 5/2003, disciplina la cessione a soggetti privati, da parte della Regione, di una parte di proprie azioni o quote di capitale di società che svolgono il servizio di trasporto pubblico locale.

Il ricorso, tuttora pendente davanti alla Corte costituzionale, ha per oggetto il comma 7 dell'unico articolo da cui è composta la legge, che prevede, in caso di cessione di almeno il 15% di azioni o quote di

capitale sociale a soggetti privati scelti tramite idonea procedura di gara, la proroga dell'affidamento diretto del servizio di trasporto per ulteriori cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2003.

Nel primo punto della motivazione del ricorso, il Governo ha ritenuto che questa disposizione, laddove non distingue tra società ed imprese a totale partecipazione pubblica e società ed imprese miste ed individua una quota di cessione non necessariamente significativa in relazione agli effettivi assetti proprietari, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto si presterebbe ad alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi nel settore dei trasporti.

Nel secondo punto della motivazione, il Governo ha evidenziato come la stessa disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che sancisce la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, fissando peraltro un termine di proroga superiore a quello disposto dalla normativa statale. In ordine a quest'ultimo profilo, sempre il Governo ha fatto presente che la disposizione statale che aveva prorogato il periodo transitorio di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale è stata oggetto di procedura d'infrazione da parte della Commissione europea e tale procedura potrebbe concludersi attraverso un'interpretazione che limiti ai soli servizi ferroviari l'eventuale proroga fino al 2005. Per tale motivo, la possibilità offerta dal comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 5/2003 di consentire ulteriori proroghe per tutti i tipi di trasporto pubblico locale porrebbe lo Stato in difficoltà nei rapporti con gli organismi comunitari e con tutte le altre Regioni.

Successivamente alla presentazione del ricorso, nell'intento di far cessare la materia del contendere, la Regione ha modificato con la l.r.

29/2003 la disposizione impugnata, riducendo il termine della proroga al 31 dicembre 2004.

La seconda legge regionale nei confronti della quale il Governo ha presentato ricorso è la l.r. 29/2003 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003). Oggetto dell'impugnativa è stato l'articolo 45 che esonera i farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private dall'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria previsto all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, a carico del "personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari".

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162/2004, ha respinto il ricorso del Governo, dichiarando pertanto legittima la disposizione della Regione Lazio e ha analogamente deciso sulle medesime questioni di legittimità avanzate nei confronti delle leggi approvate dalle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Lombardia.

L'Esecutivo riteneva che la disposizione regionale fosse in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, il quale riserva in via esclusiva alla competenza statale la materia dell' "ordine pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia amministrativa locale", e che inoltre violasse un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute pubblica (art. 14 della l. 283/1962).

La Corte Costituzionale ha dichiarato che:

- non sussiste violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), in quanto la disciplina relativa all'esonero dell'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria non rientra nell'ambito della materia della tutela "dell'ordine pubblico e sicurezza". La stessa Corte, d'altronde, aveva già precisato, con sentenza n. 407/2002, che la materia

“dell’ordine pubblico e della sicurezza” va riferita al solo “settore relativo alle misure inerenti la prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico”;

- non sussiste neanche una violazione dell’articolo 117, secondo comma della Costituzione, poiché non è stata posta in essere dalla Regione Lazio alcuna violazione dei principi fondamentali della materia stabiliti dallo Stato. Ciò in quanto la norma statale che si assumeva violata - e precisamente l’obbligo di cui all’art. 14 della l. 283/1962 - non costituisce attualmente, a giudizio della Corte, principio fondamentale della tutela sanitaria, ove si consideri che, sulla base delle sollecitazioni di ordine scientifico e medico, è avvenuta una profonda trasformazione della legislazione in materia di tutela della disciplina igienica degli alimenti, attualmente finalizzata a garantire l’igiene dei prodotti alimentari in tutte le fasi successive alla produzione primaria. Tale evoluzione normativa ha sostanzialmente affiancato al preesistente sistema della disciplina igienica degli alimenti un nuovo sistema di matrice europea caratterizzato “dal coinvolgimento attivo degli imprenditori e dei lavoratori interessati nella individuazione dei punti critici e nel loro controllo, sulla base di una idonea formazione e sotto la vigilanza pubblica”. Le numerose direttive comunitarie adottate in materia sono state recepite con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 1999. Alla luce di tale evoluzione normativa, secondo la Corte, al personale del settore farmaceutico non può che essere applicato il nuovo sistema di tutela dell’igiene degli alimenti che permette alle Regioni di poter esonerare il personale che lavora presso le farmacie dall’obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria.

È da rilevare che la Corte Costituzionale, nel respingere le eccezioni di inammissibilità del ricorso statale sollevate dalla Regione

Lazio, ha ritenuto “ben possibile contestare la legittimità costituzionale di una norma di legge regionale contemporaneamente alla luce del secondo e del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione” ed ha ancora una volta chiarito la portata normativa dell’art. 127, sempre della Costituzione, ricordando che “lo Stato può impugnare in via principale una legge regionale, non solo quando ritenga che ecceda la competenza della Regione, ma anche per dedurre la violazione di qualsiasi parametro costituzionale”.

## CAPITOLO TERZO

### DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI

#### DELLE LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 30 gennaio 2003, n. 1.** *Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001.*

*Publicata nel supplemento ordinario n.5 al Bollettino Ufficiale n.5 del 20 febbraio 2003.*

La legge, come previsto dalla disciplina in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione, dimostra quali sono stati i risultati della gestione. Comprende il conto del bilancio, relativo alla gestione del bilancio, ed il conto del patrimonio.

**Legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2.** *Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 (legge regionale 20 novembre 2001, n.25 articolo 11).*

*Publicata nel supplemento ordinario n.6 al Bollettino Ufficiale n.4 del 10 febbraio 2003.*

La legge finanziaria fissa il livello massimo del ricorso al mercato finanziario da parte della Regione per l'esercizio 2003; autorizza il rifinanziamento per lo stesso anno di una serie di leggi regionali vigenti e stabilisce norme per il contenimento e controllo della spesa, come previsto dalla normativa statale. La legge, inoltre, detta varie disposizioni sia di modifica alla legislazione regionale sia in relazione a nuovi interventi della Regione.

**Legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3. Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003.**  
*Publicata nel supplemento ordinario n. 7 al Bollettino Ufficiale n. 4 del 10 febbraio 2003.*

La legge prevede, per ogni unità previsionale di base, l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio. E' approvato, inoltre, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 ed il bilancio pluriennale per l'arco di tempo relativo agli anni 2003-2005. La legge, infine, approva i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2003, deliberati dagli enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione.

**Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.**  
*Publicata nel supplemento ordinario n.7 al Bollettino Ufficiale n.8 del 20 marzo 2003.*

La l.r. 4/2003 detta norme in materia di autorizzazioni, accreditamento ed accordi contrattuali. L'intervento del legislatore è stato determinato dall'esigenza di adeguare la normativa regionale ai diversi principi ed al nuovo quadro normativo delineato dal legislatore nazionale con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, 421), il DPR 14 gennaio 1997, con cui è stato approvato l'"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali,

tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", nonché il d. lgs. n. 229/1999 e la legge costituzionale n. 3/2001. Nell'attuale sistema sanitario italiano "l'autorizzazione" e "l'accreditamento istituzionale" sono presupposti indispensabili perché una struttura sanitaria pubblica o privata possa divenire erogatore effettivo di prestazioni remunerate o rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

La Regione Lazio, in attuazione della citata normativa, ha disciplinato con la legge 4/2003, in tre appositi capi, gli istituti dell'autorizzazione, dell'accreditamento e degli accordi contrattuali.

Nel capo I "Disposizioni generali", all'art. 2 è prevista l'adozione da parte della Giunta regionale di un atto programmatico e la competenza della stessa a rilasciare, ai soggetti di cui all'articolo 4, l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie; mentre, all'art. 3, è attribuito ai comuni il compito di rilasciare a soggetti pubblici e privati l'autorizzazione alla realizzazione, ma anche all'ampliamento, trasformazione o trasferimento di strutture sanitarie e socio-assistenziali.

Nel capo II sono, poi, disciplinati requisiti, modalità, e termini per il rilascio delle autorizzazioni e alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria; sono previsti inoltre all'art. 9 i casi di cessione, decadenza, nonché le modalità dell'esercizio di vigilanza, sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

Nel capo III (Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale), all'articolo 13, si rinvia ad apposito provvedimento della Giunta regionale per l'individuazione degli ulteriori requisiti che le strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate devono possedere per poter chiedere l'accreditamento istituzionale: atto con il quale si

riconosce ai soggetti autorizzati lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del SSR. L'accreditamento non costituisce di per sé vincolo per le aziende e gli enti del SSR a corrispondere remunerazioni delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali, che le stesse devono stipulare in forma di accordi con i soggetti pubblici e di contratti con i soggetti privati.

Tali accordi sono disciplinati dal capo IV della legge, dove all'art. 18 si precisa che gli stessi, sulla base di quanto stabilito da apposito provvedimento della Giunta regionale, regolano tipologia, quantità e caratteristiche delle prestazioni erogabili, nonché la relativa remunerazione a carico del SSR, nell'ambito dei livelli di spesa determinati in coerenza con le scelte della programmazione regionale, il debito informativo dei soggetti erogatori, nonché le modalità per il controllo esterno sull'appropriatezza e qualità dell'assistenza e delle prestazioni.

**Legge regionale 3 marzo 2003, n. 5. Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale. Pubblicata nel supplemento ordinario n. 7 al Bollettino Ufficiale n.8 del 20 marzo 2003.**

La legge disciplina le modalità con le quali la Regione avvia la fase di privatizzazione delle società a partecipazione regionale che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale. In particolare la legge disciplina i requisiti delle imprese cui la Regione può cedere azioni o quote di capitale delle suddette società a seguito di procedura concorsuale. Al fine di rendere appetibile la privatizzazione, la legge prevede che nel caso in cui avvenga la cessione di almeno il 15% delle azioni o delle quote del capitale sociale di una società che gestisce un servizio di trasporto

pubblico locale, gli affidamenti in atto per questa società siano prorogati per cinque anni a decorrere dal termine fissato per l'apertura al mercato.

**Legge regionale 3 marzo 2003, n. 6.** *Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1996, n.10 (Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alla legge regionale 5 aprile 1988, n.19; alla legge regionale. 27 febbraio 1991, n.10 e alla legge regionale 2 maggio 1995, n.19).*  
*Publicata nel supplemento ordinario n.7 al Bollettino Ufficiale n. 8 del 20 marzo 2003.*

La legge introduce modifiche alla normativa regionale vigente relativa alla diaria spettante ai consiglieri regionali a titolo di rimborso delle spese da essi sostenute.

**Legge regionale 11 marzo 2003, n. 7.** *Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso.*  
*Publicata nel supplemento ordinario n.7 al Bollettino Ufficiale n. 8 del 20 marzo 2003.*

La legge, attraverso l'istituzione di un fondo di solidarietà, prevede interventi per fronteggiare le condizioni di disagio economico dei familiari di persone appartenenti alle strutture operative di protezione civile decedute nello svolgimento di operazioni di soccorso. Gli interventi si concretizzano in un sussidio, di durata triennale, a favore del coniuge o dei figli dell'operatore deceduto e in un contributo alle spese di istruzione e di studio da erogare, per tutta la durata dei corsi regolari di studio, a ciascun figlio dell'operatore deceduto.

**Legge regionale 17 marzo 2003, n. 8.** *Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1998, n.38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.*

*Publicata nel Bollettino Ufficiale n.9 del 29 marzo 2003.*

La legge, apportando modifiche alla disciplina delle zone agricole contenuta nel Titolo V della legge regionale n.38 del 1999 in materia di governo del territorio, intende recepire nuovi orientamenti e far fronte a difficoltà interpretative e attuative incontrate da parte dei comuni. In particolare contiene la nuova disciplina dell'edificazione in zona agricola e della possibilità per lo strumento urbanistico comunale di destinare a nuovi insediamenti a bassa densità edilizia limitate porzioni del territorio agricolo, definisce il nuovo contenuto del piano di utilizzazione aziendale e, in una disposizione transitoria, fissa un termine a decorrere dal quale le nuove disposizioni sulle zone agricole trovano applicazione.

**Legge regionale 26 marzo 2003, n. 9.** *Istituzione dell'agenzia regionale per la mobilità (AREMOL).*

*Publicata nel Bollettino Ufficiale n.10 del 10 aprile 2003.*

La legge istituisce l'agenzia regionale per la mobilità, denominata AREMOL, che è un ente strumentale per il supporto tecnico-operativo della Regione, nonché per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale.

L'AREMOL è dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile. La legge disciplina l'attività dell'agenzia, gli organi, le norme fondamentali sul funzionamento, la costituzione, il patrimonio, le risorse umane, strumentali e finanziarie e i controlli.

**Legge regionale 2 aprile 2003, n. 10.** *Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.*  
*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.11 del 19 aprile 2003.*

La legge, accanto ad una serie di modifiche di minore portata, tra queste la variazione alla composizione della sezione aree naturali protette relativamente ad alcuni membri della stessa ed ai relativi requisiti, incide su rilevanti aspetti della normativa regionale in materia di aree protette.

Cambia la disciplina del monumento naturale prevedendo un ampliamento della relativa definizione, rimettendo al decreto presidenziale di istituzione l'indicazione del soggetto al quale affidare la gestione e introducendo l'istituzione con legge regionale qualora l'estensione del monumento superi i 300 ettari.

Inserisce le zone umide, le zone speciali di conservazione e quelle di protezione speciale tra le aree da utilizzare per la creazione di aree protette.

Cambia la disciplina dell'attività venatoria nelle aree contigue coincidenti in tutto o in parte con il territorio di un'azienda faunistico venatoria.

Relativamente alla gestione delle aree naturali protette, la legge modifica la composizione dei consigli direttivi degli enti di gestione e lega la durata del mandato degli organi degli enti stessi a quella del Presidente della Giunta regionale.

Cambia altresì la modalità di nomina del direttore dell'ente di gestione. Prevede, ancora, l'adeguamento del numero dei componenti del consiglio direttivo dell'ente Roma natura al numero dei componenti dei consigli direttivi degli altri enti parco.

La legge, infine, prevede, in disposizioni transitorie, la decadenza dei consigli direttivi, dei collegi dei revisori dei conti e dei direttori in carica ed indica modalità e tempi di rinnovo degli stessi.

**Legge regionale 18 aprile 2003, n. 11. *Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali***

*Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 10 maggio 2003.*

La legge prevede la concessione di un contributo da parte della Regione per la realizzazione di interventi di riqualificazione turistico-ambientale d'iniziativa comunale, finalizzati a valorizzare e promuovere l'offerta turistica nel territorio dei bacini lacuali.

L'intervento oggetto di finanziamento deve prevedere maggiore fruibilità degli spazi urbani, rendendoli esclusivamente pedonali, e la realizzazione di zone da adibire a spettacoli e rappresentazioni varie.

**Legge regionale 18 aprile 2003, n. 12. *Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).***

*Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 10 maggio 2003.*

La legge, apportando modifiche alla normativa vigente in materia di rapporti Regione-Enti locali, istituisce il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), organo di concertazione e di confronto permanente tra la Regione e le realtà produttive e sociali presenti nell'ambito del territorio regionale.

Il CREL contribuisce con valutazioni e osservazioni all'elaborazione della legislazione regionale in materia di politica economica e sociale; inoltre fornisce pareri ed elabora proposte in ordine

alla programmazione economico-sociale e territoriale e per l'attuazione degli interventi di particolare interesse per lo sviluppo regionale.

Il CREL subentra così ad un altro organismo di concertazione, denominato Comitato Regione-Autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali, già previsto da un articolo della l.r. 14/1999 che viene appunto sostituito ad opera della legge regionale in questione.

La legge stabilisce infine il principio di carattere generale secondo cui ogni forma di cooperazione e concertazione connessa all'esercizio delle funzioni amministrative nei settori organici dello sviluppo economico e delle attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità nonché in quello del regime sanzionatorio e della polizia amministrativa locale sia svolta, di norma, nell'ambito degli organismi istituiti dalla l.r. 14/1999 – Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, Conferenza metropolitana e, appunto, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

**Legge regionale 15 maggio 2003, n. 13.** *Giornata di celebrazione dei valori nazionali della Repubblica.*  
*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 16 del 10 giugno 2003.*

La legge prevede che la Regione Lazio dedichi ogni anno una giornata di celebrazione dei valori nazionali che uniscono gli italiani, al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia e unità nazionale sanciti dalla Costituzione repubblicana. In tale ricorrenza l'amministrazione regionale organizza e realizza iniziative idonee al perseguimento di tali finalità.

**Legge regionale 30 maggio 2003, n. 14.** *Istituzione del centro per lo studio della variabilità del sole.*

*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 17 del 20 giugno 2003.*

La legge istituisce il Centro per lo studio della variabilità del sole (CVS) che promuove e svolge, al fine della creazione di una banca dati, attività di ricerca nel campo della variabilità delle emissioni solari, attività di formazione e fornisce, su richiesta, un supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche.

Il CVS, che ha sede presso l'Osservatorio astronomico di Roma situato a Monte Porzio Catone, è gestito da un comitato tecnico-scientifico e disciplina la propria organizzazione e funzionamento con un regolamento interno.

La Regione sostiene le spese di istituzione e di avviamento del CVS e contribuisce, altresì, al finanziamento dell'attività del centro stesso.

**Legge regionale 13 giugno 2003, n. 15.** *Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n.2 concernente "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)" e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n.27 concernente "Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomia tipica (ARPET-Lazio)".*

*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 luglio 2003.*

La legge intende armonizzare la disciplina legislativa regionale relativa all'Arsial ai principi contenuti nel decreto legislativo n.165 del 2001. In questo senso, al fine di superare la commistione di ruoli in capo al comitato direttivo dell'agenzia, introduce la separazione delle competenze tra gli organi di governo e di direzione dell'agenzia stessa e la dirigenza, in un quadro finalizzato al conseguimento di obiettivi

individuati dalla giunta regionale e assegnati al presidente dell'Arsial. Inoltre, pur lasciando invariati i compiti originariamente assegnati all'Arsial dalla legge istitutiva, disciplina lo svolgimento di ulteriori competenze, alcune delle quali già contenute in leggi regionali; è il caso di quelle relative all'agenzia per la promozione enogastronomia tipica, la cui legge istitutiva viene quindi abrogata.

**Legge regionale 16 giugno 2003, n. 16.** *Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n.30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n.52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n.1, recante disposizioni sui sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n.58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea.*

*Publicata nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 21 del 30 luglio 2003.*

Questo intervento legislativo nasce dall'esigenza di adeguare la normativa regionale vigente in materia di trasporto pubblico locale ai nuovi principi introdotti dal decreto legislativo 400/1999 e alla modifica costituzionale del 2001. In particolare si è riorganizzata la ripartizione di competenze tra Regione, province e comuni e si è ridefinito il processo di pianificazione e programmazione del trasporto pubblico locale alla luce del nuovo assetto delineato dalla riforma costituzionale; sono state introdotte ed esplicitate norme di garanzia e di attuazione dei principi della concorrenza; si sono stabiliti nuovi criteri per gli adeguamenti tariffari.

Altri interventi modificativi hanno riguardato il ruolo della Regione in materia di sistema tariffario integrato, il procedimento sanzionatorio per l'elusione e l'evasione tariffaria e il settore dei taxi.

**Legge regionale 14 luglio 2003, n. 17.** *Partecipazione delle associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n.58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche, ad organismi consultivi regionali.*

*Publicata nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n.22 del 9 agosto 2003.*

La legge riconosce e valorizza il ruolo di interesse pubblico delle associazioni “storiche” che operano nell’ambito della promozione e tutela dei diritti dei disabili ovvero dell’ANMIC (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili), dell’UIC (Unione italiana ciechi), dell’UNMS (Unione nazionale mutilati per servizio) e dell’ENS (Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti) mediante il loro coinvolgimento nelle procedure di concertazione e consultazione e la loro partecipazione in tutti gli organi consultivi regionali ogni qualvolta si affrontino problematiche inerenti l’integrazione sociale dei soggetti disabili. Alle associazioni suddette, attraverso la stipula di convenzioni, può essere delegato lo svolgimento di compiti e funzioni non attribuiti in via esclusiva alla pubblica amministrazione.

**Legge regionale 14 luglio 2003, n. 18.** *Teatro e cinema senza barriere*

*Publicata nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 22 del 9 agosto 2003.*

La legge prevede la concessione di contributi regionali per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la dotazione di ausili audiovisivi o interpreti LIS – Lingua Italiana dei Segni - nelle sale cinematografiche e nei teatri.

I contributi sono rivolti ai proprietari o ai gestori privati di sale cinematografiche o teatrali, secondo criteri e modalità indicati dalla Giunta regionale con una successiva deliberazione.

**Legge regionale 14 luglio 2003, n. 19** *Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001).*

*Pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 22 del 9 agosto 2003.*

La legge in esame, in attuazione della riforma del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), persegue finalità di superamento degli stati di emarginazione e di esclusione sociale di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro. La legge prevede, tra l'altro, la creazione di un sistema integrato di servizi di sostegno al lavoro delle persone disabili, quali l'accompagnamento al lavoro, il tutoraggio, forme di assistenza tecnica e di sostegno psico-sociale, l'apprestamento di tecnologie per il telelavoro e per la formazione professionale a distanza delle persone disabili con ridotte possibilità di spostamento sul territorio, un sistema di incentivi economici, l'assunzione di persone disabili residenti nella regione ad opera di datori di lavoro privati operanti nel territorio regionale, l'esercizio di lavoro autonomo o di impresa, anche in forma associata, da parte di persone disabili residenti nella regione.

E' inoltre previsto che la Giunta regionale adotti, ogni triennio, il programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili. Viene istituito, infine, un apposito fondo regionale per l'occupazione destinato al finanziamento degli interventi previsti.

**Legge regionale 21 luglio 2003, n. 20. *Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione***  
*Publicata nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 22 del 9 agosto 2003.*

La legge prevede interventi per promuovere la cooperazione e, in particolare, per favorire lo svolgimento di attività di formazione, l'assistenza tecnica a progetti di cooperative nonché per sostenere, mediante la concessione di contributi, le organizzazioni regionali del movimento cooperativo e le imprese cooperative, o loro consorzi, iscritte nell'albo nazionale degli enti cooperativi.

Gli interventi sono specificati in piani annuali adottati dalla Giunta regionale in attuazione del piano triennale per la cooperazione che, approvato dal Consiglio regionale, indica gli obiettivi che la Regione intende perseguire in materia.

Per realizzare gli interventi è istituito, presso l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio, un fondo speciale per la promozione ed il sostegno della cooperazione, gestito, in base ad una specifica convenzione stipulata tra la Regione e l'Agenzia, dall'Agenzia stessa, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel piano triennale.

La legge inoltre istituisce la Consulta regionale per la cooperazione, con il compito di valutare e verificare le politiche regionali per la cooperazione e di formulare proposte ed osservazioni in merito al fenomeno della cooperazione.

Per svolgere la propria attività la Consulta si avvale anche dell'Osservatorio regionale per la cooperazione, istituito dalla legge per raccogliere, acquisire ed elaborare i dati sulla cooperazione, per curare il monitoraggio degli effetti delle politiche per la cooperazione, anche in termini occupazionali, nonché per predisporre e gestire progetti di ricerca su specifici aspetti della cooperazione.

**Legge regionale 31 luglio 2003, n. 21.** *Incentivi per la sistemazione degli incroci stradali mediante la realizzazione di rotatorie.*  
*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 agosto 2003.*

La legge prevede la concessione di contributi regionali ai Comuni e alle Province che vogliano realizzare rotatorie negli incroci stradali.

La finalità di questi interventi volti a realizzare rotatorie, nelle quali la precedenza è lasciata ai veicoli circolanti nell'anello centrale, è quella di migliorare la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico nei nodi viari, con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti dovute alla sosta dei veicoli ai semafori.

La determinazione dei criteri e delle concrete modalità di concessione dei contributi è rimessa a una deliberazione della Giunta.

**Legge regionale 31 luglio 2003, n. 22.** *Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n.29, come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, concernente "Norme in materia di aree naturali protette regionali" ed alla citata legge regionale 2 aprile 2003, n.10.*  
*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.22 del 9 agosto 2003.*

La legge contiene una prima modifica relativa al numero dei candidati, portato da tre a due, che la comunità, organo dell'ente di gestione di un'area naturale protetta, è chiamata a designare per la nomina a componenti del consiglio direttivo dell'ente di gestione. Le ulteriori modifiche contengono una nuova disciplina transitoria relativa al rinnovo sia dei componenti dei consigli direttivi e dei collegi dei revisori dei conti degli enti di gestione delle aree protette, in carica, scaduti o decaduti, che dei direttori degli enti di gestione stessi, in carica.

**Legge regionale 31 luglio 2003, n. 23. *Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari.***

*Publicata sul Bollettino Ufficiale del 30 agosto 2003, n. 24*

La legge prevede interventi a favore dei lavoratori laziali emigrati residenti all'estero e dei loro familiari per il superamento delle difficoltà inerenti al lavoro ed alle condizioni di vita, nonché iniziative finalizzate a sviluppare relazioni economiche e a valorizzare le professionalità dei lavoratori stessi; la legge prevede, altresì, interventi a favore dei lavoratori emigrati che intendano rientrare definitivamente nella propria regione, agevolandone il reinserimento sociale e produttivo.

La realizzazione degli interventi è affidata ad un programma triennale, adottato dalla Giunta regionale, nel quale sono indicati, in particolare, i soggetti attuatori, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Il programma prevede, inoltre, la celebrazione della "Giornata regionale dell'emigrato laziale", da svolgersi ogni anno in un comune della Regione ed organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale interessata e le associazioni, gli enti e le istituzioni che operano a favore degli emigrati laziali nel mondo; la Giornata consiste in iniziative socio-culturali e folcloristiche volte a riavvicinare gli emigrati laziali ai loro correghionali ed alle istituzioni locali e regionali.

La legge istituisce la Consulta regionale per l'emigrazione che studia le cause del fenomeno dell'emigrazione e gli effetti che esso determina nell'economia e nella vita sociale della Regione, esprime pareri su proposte di leggi regionali in materia di emigrazione nonché provvede a diffondere informazioni sull'attività della Regione, sulla legislazione regionale ed in particolare sulle possibilità di occupazione, anche mediante la redazione e la pubblicazione di un notiziario destinato

agli emigrati all'estero. La legge istituisce, altresì, il registro regionale delle associazioni che operano, con carattere di continuità, a favore degli emigrati della Regione e delle loro famiglie e prevede per le associazioni iscritte contributi regionali volti a favorire l'associazionismo tra gli emigrati laziali, in particolare, l'integrazione e la promozione culturale nei paesi di residenza nonché la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della Regione.

**Legge regionale 31 luglio 2003, n. 24.** *Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n.13, recante disposizioni sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.*

*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 agosto 2003*

La legge interviene a modificare la legge regionale 13/1997 sui consorzi industriali, enti pubblici economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza. Sulla base della estensione della definizione di attività produttive di beni e servizi effettuata dalla normativa statale, questa legge consente di assegnare le aree libere o dismesse anche ad imprese che esercitano attività agricole, turistiche e alberghiere nonché servizi bancari, di intermediazione finanziaria e di telecomunicazione. Sotto il profilo procedurale si stabiliscono i casi in cui le pianificazioni di dettaglio non costituiscono variante ai piani regolatori dei consorzi industriali e si introducono norme specifiche per l'adeguamento dei piani regolatori dei consorzi industriali alle nuove destinazioni d'uso.

**Legge regionale 25 agosto 2003, n. 25. Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari.**

*Pubblicata nel supplemento ordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale n. 25 del 10 settembre 2003.*

La legge prevede un sistema organico di interventi per favorire l'integrazione e la partecipazione alle attività universitarie da parte di studenti in condizioni di disabilità o di disagio economico, l'integrazione delle esperienze didattico-formative e di ricerca, la collaborazione tra le diverse istituzioni, la partecipazione degli studenti ad attività culturali e a servizi didattico-formativi ulteriori e diversificati rispetto a quelli già fruibili nonché l'attivazione di forme di controllo da parte degli studenti, con riferimento al livello dei servizi offerti e all'efficacia delle attività di gestione degli stessi.

La legge prevede, in particolare, interventi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche, formative e di ricerca quali la ristorazione, l'assistenza sanitaria, l'informazione e l'orientamento educativo ed al lavoro nonché servizi assicurati attraverso concorso pubblico, quali, in particolare, borse di studio, posti alloggio, prestiti d'onore, trasporto e viaggi di studio e di ricerca.

Per la programmazione e l'attuazione coordinata degli interventi, la legge istituisce e disciplina l'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio, denominata Laziodisu.

**Legge regionale 2 settembre 2003, n. 26. Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n.27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche.**

*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.27 del 30 settembre 2003.*

La legge contiene misure volte a favorire la riduzione ed il recupero dei rifiuti urbani e a limitare il ricorso allo smaltimento in discarica. In

particolare, introduce disposizioni per l'organizzazione della raccolta differenziata nei locali, inclusi quelli adibiti a mensa e a punti ristoro, dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione pubblica. Estende, rispetto alle previsioni già contenute nella legge regionale sui rifiuti, l'elenco dei beni e dei manufatti il cui fabbisogno si prevede sia soddisfatto, sia pure limitatamente ad una quota percentuale, con prodotti ottenuti da materiali riciclati e amplia, nel contempo, i soggetti destinatari delle previsioni stesse estendendole agli enti locali e alle società a prevalente capitale pubblico. Prevede l'attivazione regionale di accordi volontari e di programma per contribuire alla diminuzione della produzione di rifiuti nella grande distribuzione, nel circuito della ristorazione collettiva e in quello dei rifiuti elettrici ed elettronici. Vieta il conferimento in discarica di particolari tipologie di rifiuti, allargando, rispetto a quanto già previsto dal piano regionale dei rifiuti, l'elenco dei divieti stessi. Contiene una previsione sanzionatoria finalizzata a garantire attuazione ed incisività al complesso di interventi previsti.

**Legge regionale 2 settembre 2003, n. 27** *Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati.*

*Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 27 del 30 settembre 2003.*

La legge, che istituisce il “fondo regionale per il sostegno dei lavoratori parasubordinati”, prevede interventi sia di natura economica sia di altra natura (riconoscimento, nelle procedure concorsuali di accesso ai ruoli dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, dei crediti professionali conseguiti a seguito di periodi di lavoro svolti con contratti di collaborazione o consulenza

professionale; istituzione, presso i centri per l'impiego ed i centri di orientamento al lavoro, di sportelli informativi dedicati al lavoro parasubordinato) in favore di alcune tipologie di lavoratori parasubordinati espressamente previste (lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, venditori a domicilio) ed in possesso di determinati requisiti (residenza nella regione; non essere iscritti a collegi, ordini o albi professionali; un anno di iscrizione alla gestione separata presso l'INPS e almeno sei mesi di contribuzione negli ultimi dodici mesi; non avere una posizione INPS aperta nel fondo lavoratori dipendenti). E' previsto, infine, che la Giunta regionale approvi un programma operativo annuale per l'attuazione degli interventi medesimi.

**Legge regionale 2 settembre 2003, n. 28** (*Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"*)

*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 27 del 30 settembre 2003.*

La legge, modificando la normativa vigente, interviene sulla ripartizione delle competenze tra la Regione e le Province in materia di viabilità e in particolare sulla rete viaria regionale.

La normativa che è stata oggetto di modifica riservava alla Regione, tra le competenze in materia di viabilità, quelle relative alla progettazione e esecuzione degli interventi di completamento, di adeguamento e di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, delegando alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la vigilanza sulla rete viaria stessa.

Con le modifiche introdotte dalla legge in esame si sono riformulate più esattamente le competenze regionali in ordine ai nuovi interventi sulla rete viaria e sono tornate in capo alla Regione le funzioni amministrative relative alla gestione, alla manutenzione straordinaria e alla vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal codice della strada, tutte precedentemente delegate alle province.

**Legge regionale 11 settembre 2003, n. 29.** *Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003.*  
*Pubblicata nel supplemento ordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale n. 26 del 20 settembre 2003.*

La legge apporta variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003/2005, aggiorna gli elenchi allegati al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2003 e detta disposizioni concernenti diverse materie.

**Legge regionale 29 settembre 2003, n. 30.** *Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue).*  
*Pubblicata nel supplemento ordinario n. 7 al Bollettino Ufficiale n. 29 del 20 ottobre 2003.*

La legge dispone diverse misure di interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale

degli ovini (Blue Tongue), nonché di risarcire le aziende stesse degli eventuali danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale saranno stabilite modalità, tempi e procedure relativi ai suddetti interventi, la cui attuazione è subordinata all'autorizzazione comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

**Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31.** *Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.*  
*Pubblicata nel supplemento ordinario n. 7 al Bollettino Ufficiale n. 29 del 20 ottobre 2003.*

La legge istituisce il Garante delle persone detenute al fine di contribuire a tutelare i diritti delle persone che si trovano nei luoghi di detenzione. Il Garante, che opera in piena autonomia di giudizio e valutazione, si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni, di due coadiutori. Tra le funzioni attribuite al Garante si segnalano quelle relative allo svolgimento di attività volte a garantire e tutelare il diritto alla salute, all'istruzione e alla formazione professionale e ad ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro.

La legge, infine, prevede che entro il 30 aprile di ogni anno il Garante presenti una relazione sull'attività svolta alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente per materia che, a sua volta, informa il Consiglio regionale.

**Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32.** *Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani*  
*Publicata nel supplemento ordinario n. 7 al Bollettino Ufficiale n. 29 del 20 ottobre 2003.*

La legge favorisce l'istituzione dei consigli comunali o municipali o sovracomunali dei giovani, che hanno la funzione di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa, di facilitare la conoscenza dell'attività dell'ente locale nonché di seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi destinati ai giovani in ambito locale. L'istituzione e la gestione del consiglio comunale o municipale o sovracomunale dei giovani è rimessa all'autonomia, rispettivamente, del comune, del municipio o dei comuni in forma associata, che possono avvalersi di un contributo della Regione per le relative spese.

**Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 33.** *Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci.*  
*Publicata nel supplemento ordinario n. 7 al Bollettino Ufficiale n. 29 del 20 ottobre 2003.*

La legge prevede l'istituzione, presso gli uffici di ogni azienda USL, di un registro speciale al quale devono essere iscritti i cani appartenenti alle razze più feroci.

L'iscrizione è obbligatoria anche per i cani che abbiano morso o commesso aggressioni, nei confronti di persone, tali da provocare lesioni e da richiedere intervento sanitario, medico o chirurgico. Al fine di accrescere il senso di responsabilizzazione dei proprietari dei cani di razze pericolose la Regione organizza appositi corsi, a cui devono partecipare sia i proprietari medesimi che i cani.

I proprietari dei cani devono altresì, sottoporre i cani a visita veterinaria periodica per permettere ai servizi veterinari delle aziende USL di verificare che il cane non sia stato sottoposto a lotta; qualora il cane presenti segni di lotta, i servizi veterinari sono tenuti a segnalare l'animale ed il proprietario alle competenti autorità di pubblica sicurezza.

Sono previste sanzioni amministrative per chiunque omette di adempiere agli obblighi previsti dalla legge.

**Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 34.** *Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione di una società per azioni denominata fiera di Frosinone s.p.a.*

*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 33 del 29 novembre 2003.*

La legge disciplina la partecipazione della Regione alla costituzione, secondo le norme del codice civile, di una società per azioni, a prevalente capitale pubblico, denominata Fiera di Frosinone s.p.a., al fine di potenziare il sistema fieristico e congressuale e favorire lo sviluppo e la valorizzazione della realtà economica e produttiva della Provincia di Frosinone. Tale partecipazione si sostanzia nell'apporto finanziario, mediante la sottoscrizione di azioni, e nella partecipazione diretta dei rappresentanti della Regione agli organi societari.

**Legge regionale 3 novembre 2003, n. 35.** *Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n.8 concernente nuove norme in materia di distribuzione di carburanti.*

*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.32 del 20 novembre 2003.*

La legge apporta modifiche alla legge regionale 8/2001 relativa agli impianti di distribuzione di carburanti, per adeguarsi alla normativa statale intervenuta in materia e in particolare al piano nazionale di

ammodernamento della rete distributiva dei carburanti contenente le linee guida alle regioni per il raggiungimento dell'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema distributivo.

Particolare rilievo assumono la possibilità di rivolgersi allo sportello unico, nei comuni ove è costituito, per il rilascio dei titoli abilitativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti e la facoltà di realizzare attività integrative commerciali e di ristoro, nel rispetto degli indici di edificabilità fissati, nonché la previsione delle incompatibilità da rispettare per la realizzazione degli impianti.

**Legge regionale 3 novembre 2003, n. 36. *Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap.***

*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.32 del 20 novembre 2003.*

La legge istituisce, presso l'Assessorato competente in materia di servizi sociali, la Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap quale organismo di consultazione permanente con il compito di proporre interventi, esprimere pareri, formulare proposte di attività e di studio in favore delle persone disabili, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione in ambito sociale e lavorativo.

La composizione della Consulta assicura la presenza a titolo gratuito dei rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni che maggiormente operano nell'ambito del settore della disabilità. La rilevanza di tale organismo è stata riconosciuta dal nuovo Statuto regionale il quale la inserisce tra gli organi permanenti di consultazione della Regione.

**Legge regionale 3 novembre 2003, n. 37. Istituzione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse.**

*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.32 del 20 novembre 2003.*

La legge istituisce l'Agenzia per i trapianti e le patologie connesse, ente dipendente dalla regione dotato di personalità giuridica, autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.

L'Agenzia per espressa previsione legislativa, opera con finalità di consulenza e supporto tecnico scientifico nei confronti della Regione, delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, del centro regionale per i trapianti e di tutti gli organismi che si occupano di trapianti di organi sul territorio regionale.

L'Agenzia, tra l'altro, promuove la collaborazione e la reciproca integrazione tra unità operative di enti diversi, nel campo dei trapianti, e le coordina per il raggiungimento di obiettivi comuni mediante un'attività collegiale e la definizione di codici concordati di comportamento clinico, assistenziale e di ricerca, formula proposte per l'adozione di linee guida e protocolli operativi per realizzare standard qualitativi uniformi in materia di trapianti, favorisce lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, promuove la realizzazione di campagne informative in favore della donazione di organi.

**Legge regionale 1° dicembre 2003, n. 38. Insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione.**

*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 2003.*

La legge prevede che qualora un consigliere regionale venga chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni sia investito

della questione il Consiglio regionale. Nel caso in cui il Consiglio valuti che ricorrano gli elementi propri dell'insindacabilità, esso adotta il relativo provvedimento che viene successivamente trasmesso all'autorità giudiziaria, titolare del procedimento.

**Legge regionale 1 dicembre 2003, n. 39.** *Interventi a favore dell'attività del consorzio I Castelli della Sapienza.*  
*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 2003.*

La legge riconosce il ruolo rilevante che l'attività educativa e formativa ricopre nell'ambito del processo di sviluppo sociale e culturale dell'individuo. A tal fine prevede interventi volti a migliorare la qualità dell'offerta formativa nonché a garantire un'equilibrata distribuzione della stessa su tutto il territorio regionale, mediante la previsione o il potenziamento di sedi formative, in particolare universitarie, decentrate.

La legge individua alcuni obiettivi prioritari nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dalla Regione e prevede la valorizzazione ed il sostegno dell'attività svolta dal consorzio "I Castelli della Sapienza", costituito tra diversi Comuni della provincia di Roma, con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle comunità locali mediante la gestione associata di servizi pubblici nel settore delle scienze applicate, volti a realizzare finalità di rilevante interesse sociale, culturale ed accademico.

**Legge regionale 1° dicembre 2003, n.40.** *Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi.*  
*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 2003.*

La legge consta di due articoli: con il primo sono modificati i principi – contenuti nella l.r. 8/1987 – ai quali deve conformarsi lo statuto dell’Istituto di assistenza per ciechi S. Alessio – Margherita di Savoia, ubicato in Roma; con il secondo si prevede l’obbligo di adeguare lo statuto dell’Ente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione.

**Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41.** *Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali.*

*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 1 del 10 gennaio 2004.*

La legge disciplina l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale rivolte a minori, disabili, anziani e persone con problematiche psico-sociali prive di supporto familiare; detta, altresì, norme in materia di autorizzazione all’apertura e funzionamento delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna, i servizi per la vacanza, i servizi di emergenza e pronto intervento assistenziale, nonché dei centri diurni.

Le autorizzazioni previste dalla legge sono rilasciate dai Comuni entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. I Comuni esercitano, altresì, le funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni previste dalla legge in esame.

**Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 42.** *Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia.*

*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 2003.*

La legge si propone di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro; a tal fine prevede la concessione di contributi a favore delle madri lavoratrici, madri disoccupate di lunga durata, madri inoccupate di lunga durata e madri in reinserimento lavorativo; per poter beneficiare dei contributi le madri devono essere residenti nella regione ed avere figli che fruiscano di asili nido o servizi alternativi o complementari all'asilo nido. Possono, altresì, beneficiare dei contributi i padri che risultino unici titolari della potestà genitoriale.

**Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 43. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004.**

*Publicata nel supplemento ordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 2003.*

La legge in questione autorizza la Giunta regionale, ai sensi dello Statuto e della legge regionale n.25/2001 che disciplina la materia contabile, a gestire il bilancio per l'anno 2004 fino all'approvazione del bilancio stesso e comunque non oltre il 31 marzo 2004.

La gestione provvisoria è consentita, per ciascun capitolo, nei limiti di un dodicesimo della spesa prevista dalla proposta di legge di bilancio. I suddetti limiti non si applicano relativamente alle spese cosiddette obbligatorie e per quelle che per la loro natura non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Analoghe disposizioni sono dettate per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione.

**Legge regionale 30 dicembre 2003, n. 44.** *Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997).*

*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 1 del 10 gennaio 2004.*

La legge introduce modifiche alla legge finanziaria del 1997, il cui articolo 52 prevede la promozione della costituzione di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio, al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi.

La modifica operata dalla legge in esame ha esteso il numero delle società e delle aziende regionali che possono essere soci di Unionfidi, comprendendo anche enti pubblici e privati, società a partecipazione privata e/o pubblica, anche operanti fuori dalla regione, le cui finalità istituzionali o il cui oggetto sociale siano affini, strumentali o complementari a quelle di Unionfidi.

La modifica riguarda inoltre l'utilizzo dei fondi assegnati alla società, per la gestione dei quali si prevedono apposite convenzioni con gli enti affidanti.


## CAPITOLO QUARTO

### PROPOSTE DI LEGGE REGIONALE PRESENTATE NEL 2003

Nel corso del 2003 sono state presentate complessivamente 133 proposte di legge regionale, di cui 103 di iniziativa consiliare (sei successivamente ritirate), 29 di iniziativa della Giunta ed una di iniziativa del Consiglio provinciale di Frosinone.




*Fig. 9. Ripartizione delle proposte di legge in base al soggetto dell'iniziativa*



*Fig. 10. Ripartizione delle proposte di legge in base al gruppo di appartenenza politica (le proposte ritirate non sono state indicate)*

In relazione alle proposte di legge di iniziativa consiliare, 28 hanno come primo firmatario un esponente DS, 18 di AN, 19 di Forza Italia, 16 di UDC (dal 1°/07/2003 sono confluiti nel gruppo UDC i gruppi di Democrazia Europea, CCD e CDU) 7 dei Verdi, 5 di Rifondazione comunista, 2 dei Comunisti italiani, 1 di UDEUR, 1 di Lista per il Lazio.



*Fig. 11. Ripartizione delle proposte di legge regionale per macrosettori di materie*

Per ciò che riguarda le materie trattate, si riscontrano 55 proposte di legge relative al macrosettore D, 32 al macrosettore C, 18 al macrosettore B, 13 al macrosettore A, 7 al macrosettore E, 2 al macrosettore F.

**Proposta di legge n. 520** - Misure di tutela e di riassetto ambientale e di salvaguardia dei diritti edificatori acquisiti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/01/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 521** - Utilizzo del sistema telepass per il pagamento del pedaggio autostradale nel territorio della Regione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/01/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 522** - Attività regionali per la promozione e la diffusione della cultura della fierezza degli italiani.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/01/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 523** - Esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/01/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 524** - Istituzione della giornata regionale dei diritti delle persone con disabilità.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Baldelli (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/01/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 525** - Iniziative regionali in favore dell'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/01/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 526** - Modifica alla l.r. 6/07/1998 n. 24: "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/01/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 527** - Norme in materia di promozione dello spettacolo nel Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mezzabotta (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/01/03

Macrosettore: **D**      **RITIRATA**

**Proposta di legge n. 528** - Giornata di celebrazione dei “valori nazionali”.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 31/01/03

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 529** - Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Allegrini (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 6/02/03

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 530** - Istituzione azienda sanitaria per l'emergenza 118 LAZIO.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/02/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 531** - Modifica alla l.r. n. 15 del 20/06/02: “Testo Unico in materia di sport”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/02/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 532** - Revoca della deliberazione di G.R. n. 1387 del 21/09/01 e proposta di l.r.: “Modifiche della l.r. 14/01/1987 n. 8 – Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi”.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/02/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 533** - Interventi di prevenzione in favore della lotta al doping.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/02/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 534** - Istituzione di benemerenze ai cittadini laziali emigrati all'estero che si sono distinti nelle loro attività.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Troja (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/02/03

Macrosettore: **D**      **RITIRATA**

**Proposta di legge n. 535** - Contributo straordinario al comune di Montelibretti per interventi urgenti di edilizia scolastica.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/02/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 536** - Modifiche alla l.r. 6/10/1997 n. 29 ai fini dell'individuazione di nuove aree naturali protette regionali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonadonna (Rifondazione Comunista)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/02/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 537** - Testo Unico in materia di comunicazione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/02/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 538** - Norme in materia di promozione dello spettacolo nel Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mezzabotta (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/02/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 539** - Modifica alla legge 30/7/2002 n. 26 "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/02/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 540** - Intervento di recupero e conservazione delle “Botticelle romane”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/02/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 541** - Modifica ed integrazione della l.r. n. 33 del 18/11/99.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Rampelli (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/02/03

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 542** - Istituzione dell’azienda sanitaria emergenza 118 LAZIO (ASE 118 LAZIO).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D’Amato (Comunisti Italiani)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/02/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 543** - Modifiche alla l.r. 6/8/99 n. 14 recante disposizioni sull’organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo ed alla l.r. 20/05/2002 n. 12 recante disposizioni per la promozione dell’Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/02/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 544** - Istituzione del sistema delle aree protette di Pomezia.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Celori (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 26/02/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 545** - Interventi a favore delle aree cimiteriali e dei cimiteri di interesse storico–monumentale di Roma e del Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonelli (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria – 26/02/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 546** - Modifiche alla l.r. 2/04/01 n. 8: “Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti.”

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/02/03

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 547** - Attività regionali per la promozione e la diffusione della cultura della pace e della salvaguardia dei diritti umani.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3/03/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 548** - Istituzione della giornata della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3/03/03

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 549** - Norme in materia di procedimento elettorale, assemblee e sanzioni disciplinari degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Leopardi (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/03/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 550** - Istituzione dell'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Cirilli (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/03/03

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 551** - Istituzione di una commissione d'indagine conoscitiva sui rischi sanitari ed ambientali derivanti dalla presenza nel territorio regionale di centrali nucleari, depositi di rifiuti radioattivi e dalle attività che utilizzano materiale radioattivo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonelli (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/3/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 552** - Interventi per la mobilità sostenibile, iniziative di CAR SHARING (ICS).

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Ruggiero (Unione democratica per l'Europa)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/3/03  
Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 553** - Disposizioni in materia di personale regionale in relazione al conferimento di funzioni agli Enti Locali. Modifiche all'art. 13 della l.r. 6 agosto 1999 n. 14.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Luciani (Rifondazione Comunista)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/03/03  
Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 554** - Disciplina delle attività artistiche di tatuaggio e piercing.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Mazzocchi (AN)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/03/03  
Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 555** - Contributi alle istituzioni religiose per l'organizzazione e la gestione di servizi di mensa sociale.

Iniziativa: Giunta  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/03/03  
Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 556** - Modifiche alla l.r. 22/12/1999 n. 38 (Norme sul governo del territorio).

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Fazzone (FI)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/03/03  
Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 557** - Disposizioni in materia di attività professionali nel settore dei beni culturali.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Bucci (FI)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/03/03  
Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 558** - Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap.

Iniziativa: Giunta  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/03/03  
Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 559** - Modifiche alla l.r. 2/7/1987, n. 36.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Celori (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 31/03/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 560** - Interventi per favorire l'occupazione dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mazzocchi (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 2/04/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 561** - Modifica ed integrazione dell'art. 44 della l.r. 6/10/1997 n. 29 relativamente alla perimetrazione della riserva naturale "Nomentum".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Brocchieri (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 02/04/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 562** - Interventi a favore delle sedi provinciali e regionali dell'Associazione Nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione Nazionale Vittime Civili.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 09/04/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 563** - Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/04/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 564** - Tavolo permanente di confronto per la partecipazione e la tutela dei diritti del cittadino (in attuazione dell'art. 14 D.lgs. 502/92 per il tavolo permanente).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Rodano (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/04/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 565** - Monitoraggio sul grado di soddisfazione dell'utenza in relazione ai servizi sanitari e sociosanitari.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Rodano (DS)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/04/03  
Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 566** - Sostegno a favore del prodotto tipico “Pane casareccio Genzano”.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: D’Annibale (DS)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/04/03  
Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 567** - Modifica e integrazione della l.r. 6/7/1998 n. 24: Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico.

Iniziativa: Giunta  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/04/03  
Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 568** - Modifiche alla l.r. 19/2/1998 n. 7 concernente: Finanziamenti per le attività industriali ed artigianali.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Mazzocchi (AN)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/04/03  
Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 569** - Contributi regionali ai consorzi costituiti per la tutela del pane tipico del Lazio.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Mazzocchi (AN)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/04/03  
Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 570** - Interventi straordinari per il risanamento urbanistico e igienico-sanitario del territorio dei comuni di Anzio, Aprilia, Ardea, Cisterna, Nettuno e Pomezia.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Meta (DS)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/04/03  
Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 571** - Interventi a favore degli allevatori partecipanti all’attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Allegrini (AN)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/04/03  
Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 572** - Istituzione di benemerenzza ai cittadini laziali emigrati all'estero che si sono distinti nelle loro attività.  
Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Troja (UDC)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/04/03  
Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 573** - Modifiche alla l.r. 3 Agosto 2001 n. 20 concernente: "Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l'informatica.  
Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Rodano (DS)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 30/04/03  
Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 574** - Interventi a favore degli itinerari di fede ultracentenari nelle province del Lazio.  
Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: D'Ovidio (UDC)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 05/05/03  
Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 575** - Norme in materia di spettacolo dal vivo. Modifiche alla l.r. 6/8/1999 n. 14.  
Iniziativa: Giunta  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/05/03  
Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 576** - Interventi regionali per la razionalizzazione, la qualificazione ed il potenziamento della rete commerciale e delle altre attività economiche nei centri storici e nei centri commerciali naturali.  
Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: D'Annibale (DS)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/05/03  
Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 577** - Insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, comma 4 della Costituzione.  
Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/05/03

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 578:** Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Di Stefano (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/05/03

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 579** - Modifiche e integrazioni alla l.r. 3/3/2003 n. 4 recante: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e Socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Rodano (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/05/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 580** - Norme regolamentari per l’esercizio dell’attività intramuraria nel servizio regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pallone (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/05/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 581** - Istituzione del Parco naturale regionale dei Monti Lepini.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Carella (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 29/05/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 582** - Modifiche alla l.r. 16/07/98 n. 30 recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale come da ultimo modificata dalla Deliberazione legislativa del 16/04/03 e modifiche alla citata Deliberazione legislativa approvata nella seduta del 16/04/03.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Aracri (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 04/06/03

Macrosettore: **C**      **RITIRATA**

**Proposta di legge n. 583** - Modifiche alla l.r. 22/07/2002 n. 19 “Istituzione della conferenza regione-ordini e collegi professionali”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Rampelli (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/06/03

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 584** - Misure per prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione dello "Stalking".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/06/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 585** - Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/06/03

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 586** - Disposizioni per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/06/03

Macrosettore: **F**

**Proposta di legge n. 587** - Tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e nel Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonelli (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/06/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 588** - Modifica dell'art. 2 della l.r. n. 34 del 12/08/1996.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Allegrini (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/06/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 589:** Disposizione in materia di personale della Regione, degli Enti e delle Aziende Regionali.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/06/03

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 590** - Norme per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e per il contenimento degli sprechi idrici.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Celori (AN)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 26/06/03  
Macrosettore: C        **RITIRATA**

**Proposta di legge n. 591** - Norme in favore del volontariato in paesi in via di sviluppo del personale medico e paramedico dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche del Lazio.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Rodano (DS)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 01/07/03  
Macrosettore: D

**Proposta di legge n. 592** - Agevolazioni alla famiglie per l'assistenza ai minori ricoverati nelle strutture sanitarie del Lazio.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Rodano (DS)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 01/07/03  
Macrosettore: D

**Proposta di legge n. 593** - Modifiche alla l.r. 16/07/98 n.30 recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa approvata nella seduta del 16/04/03, modifiche alla citata deliberazione legislativa approvata nella seduta del 16/4/03 e modifica alla l.r. 3/04/03 n.5 recante norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione pubblica.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Gargano (Lista per il Lazio)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 1/07/03  
Macrosettore: C

**Proposta di legge n. 594** - Istituzione dell'agenzia di controllo gestione immobili.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: D'Ovidio (UDC)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 7/07/03  
Macrosettore: C        **RITIRATA**

**Proposta di legge n. 595** - Norme per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e per il contenimento degli sprechi idrici.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Celori (AN)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 07/07/03  
Macrosettore: C

**Proposta di legge n. 596** - Modifiche alla l.r. 6/10/1998 n. 45 (Estensione del contratto dei dipendenti regionali al personale dell'ARPA).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Troja (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/07/03

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 597** - Istituzione del museo regionale dell'emigrazione laziale nel mondo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Troja (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/07/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 598** - Iniziative della Regione Lazio per favorire la coesione sociale dei residenti nei quartieri periferici di Roma e dei paesi del Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Troja (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/07/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 599** - Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni speciali per la locazione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/07/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 600** - Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/07/03

macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 601** - Mod. l.r. n. 12/99. Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonadonna (Rifondazione Comunista)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/07/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 602** - Città amiche dei bambini e delle bambine.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonelli (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/07/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 603** - Modifiche alla l.r. n. 29 del 6/10/1997, come da ultimo modificata dalla legge regionale n.10 del 2/04/03 concernente “Norme in materia di aree naturali protette regionali”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Saraceni (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25/07/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 604** - Istituzione di una commissione d’inchiesta sulla gestione del CO.TRA.L. S.p.A.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Meta (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25/07/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 605** - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 luglio 1989 n. 47 - Costituzione di centri per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D’Annibale (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/08/03

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 606** - Istituzione della consulta regionale per il terzo settore e partecipazione degli organismi del terzo settore alla progettazione e realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali nel Lazio.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/08/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 607** - Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6/8/1999 n. 14.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/08/03

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 608:** Norme in materia di ospedali di montagna.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Troja (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 04/09/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 609** - Modifica alla l.r. n. 15 del 20/06/02 recante : Testo unico in materia di sport.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Leopardi (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 08/09/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 610** - Riconoscimento del patrimonio storico e naturalistico dell'isola di Ventotene. Interventi straordinari per la tutela, la valorizzazione e la promozione del suo territorio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonelli (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 08/09/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 611** - Disposizione in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/09/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 612** - Istituzione del servizio sociale professionale nelle aziende unità sanitarie locali della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/09/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 613** - Norme in materia di idoneità sanitaria.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Brocchieri (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25/09/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 614** - Disposizioni per lo svolgimento dell'attività di animazione all'interno delle strutture residenziali sanitarie.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 01/10/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 615** - Disposizioni per la diffusione della cultura cinematografica nelle scuole.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 01/10/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 616** - Tutela e valorizzazione del Colle Palatino di Roma.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonelli (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 01/10/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 617** - Nuove norme in materia di impianti esterni per la pubblicità.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mazzocchi (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 07/10/03

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 618** - Norme per la difesa dei consumatori e degli utenti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Troja (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 09/10/03

Macrosettore: **B**      **RITIRATA**

**Proposta di legge n. 619** - Incentivazione a favore della reindustrializzazione dei siti produttivi in via di dismissione e la ricollocazione del personale licenziato a seguito dei processi di riconversione, ristrutturazione o cessazione dell'attività.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Annibale (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 09/10/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 620** - Interventi a favore dei piccoli comuni per la realizzazione di opere pubbliche.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Troja (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/10/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 621** - Modifiche alla l.r. 16/06/03 n. 16 "Modifiche alla l.r. 16/07/1998 n. 30 recante: disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla l.r. 03/12/82 n. 52 recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla l.r. 12/01/91 n. 1 recante disposizioni sui temi tariffari e alla l.r. 26/10/93 n. 58 recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non in linea.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Carella (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/10/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 622** - Disposizioni per la valorizzazione e lo sviluppo delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione.

Iniziativa: Consiglio provinciale di Frosinone.

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/10/03

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 623** - Iniziative per il mantenimento delle piccole e medie infrastrutture sciistiche.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Ovidio (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/10/03

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 624** - Istituzione borsa lavoro per giovani prima occupazione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17/10/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 625** - Legge regionale sul randagismo e sui diritti degli animali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/10/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 626** - Disposizioni urgenti in materia di contrasto agli abusi edilizi e tutela delle aree demaniali regionali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonelli (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/10/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 627** - Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi edilizi.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonadonna (Rifondazione Comunista)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/10/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 628** - Modifica all'art. 10 della l.r. 6/08/99 n. 12 recante: disciplina delle funzioni amministrative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Rampelli (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/10/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 629** - Attribuzione della qualifica di ospedale montano all'ospedale civile di Acquapendente.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 29/10/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 630** - Disposizione per favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche alla l.r. 5/7/01 n. 15 concernente "Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Cirilli (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 29/10/03

Macrosettore: **F**

**Proposta di legge n. 631** - Incentivi per l'uso dei prodotti biologici nelle mense scolastiche e nei presidi ospedalieri.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Annibale (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 31/10/03

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 632** - Disposizioni normative concernenti agevolazioni a favore dell'imprenditoria familiare.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/11/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 633** - Mod. l.r. 16/06/03 n. 16 concernente modifiche alla l.r. 16/7/98 n. 30 recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla l.r. 3/12/82 n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla l.r. 12/1/91 n. 1, recante disposizioni sui sistemi tariffari e alla legge regionale 26/10/93 n. 58 recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non il linea.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/11/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 634** - Il recupero e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata a favore delle cooperative sociali, dei loro consorzi e delle associazioni di volontariato, con l'istituzione di un fondo specifico nella finanziaria regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Marroni (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/11/03

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 635** - Modifiche all'art. 52 della l.r. n. 11 del 22/5/97.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/11/03

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 636** - Norme per la difesa dei consumatori e degli utenti – Modifiche ed integrazioni alla l.r. 10/11/1992 n. 44.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Troja (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25/11/03

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 637** - Costituzione di una commissione consiliare di inchiesta in materia di gestione del già nominato Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Roma (I.A.C.P.).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Minnucci (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 26/11/03

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 638** - Istituzione di un marchio etico per i prodotti realizzati e commercializzati senza il ricorso al lavoro minorile e nel rispetto dei fondamentali diritti umani, economici, sociali e sindacali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Rea (Rifondazione Comunista)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 2/12/03

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 639** - Norme per l'emergenza – Istituzione dell'agenzia regionale per l'emergenza sanitaria.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Rodano (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 2/12/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 640** - Disposizioni in materia di personale in relazione alla riorganizzazione amministrativa della Regione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 2/12/03

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 641** - Modifiche alla l.r. 26/03/03 n. 9 concernente "Istituzione per l'agenzia regionale per la mobilità (AREMOL)."

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 4/12/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 642** - Rideterminazione della dotazione organica del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 32 comma 2, della l.r. 18/02/02 n.6.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fazzone (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/12/03

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 643** - Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2002 della Regione Lazio.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/12/03

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 644** - Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004 (art.11 l.r. 20/11/01 n. 25).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/12/03

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 645** - Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2004.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/12/03

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 646** - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2004.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/12/03

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 647** - Interventi regionali per favorire ad uso sociale, assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo di spazi e strutture di sua proprietà, di proprietà di enti sub-regionali ovvero facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile nelle province e dei comuni del Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mezzabotta (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/12/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 648** - Istituzione della biennale della scultura monumentale premio internazionale d'arte Umberto Mastroianni.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Angelis (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/12/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 649** - Istituzione del parco naturale provinciale Valle dell'Arcionello.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/12/03

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 650** - Istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (ARPIS) di registri regionali e norme in materia di prevenzione e sicurezza nei cantieri edili.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Amato (Comunisti Italiani)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/12/03

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 651** - Norme in materia di polizia locale.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/12/03

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 652** - Misure urgenti per la salvaguardia del territorio.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/12/03

Macrosettore: **C**


**PARTE SECONDA**

**RAPPORTO 2004**

## CAPITOLO PRIMO

### ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA

**1. Produzione legislativa nel suo complesso.** Nel corso del 2004 sono state promulgate 21 leggi regionali, pari al 12% del totale delle leggi promulgate nell'intera VII legislatura.



*Fig. 1. Produzione legislativa nel 2004 in base ai soggetti dell'iniziativa.*

Le leggi d'iniziativa della Giunta sono 15 (ll.rr. 1/04; 2/04; 3/04; 5/04; 6/04; 8/04; 9/04; 10/04; 11/04; 12/04; 17/04; 18/04; 19/04; 20/04; 21/04) mentre quelle d'iniziativa consiliare 6. Relativamente a queste ultime, 3 leggi sono d'iniziativa di consiglieri di opposizione (ll.rr. 13/04; 14/04 e 16/04), 2 leggi provengono da proposte di consiglieri di maggioranza (ll.rr. 4/04 e 15/04), una legge (l.r. 7/04) proviene dall'unificazione di due distinte proposte di legge presentate rispettivamente da un consigliere di maggioranza e da uno dell'opposizione.

Le 21 leggi sono composte da 411 articoli (con una media di 19,57 articoli per legge) e da 940 commi (con una media di 44,76 commi per legge). Le leggi risultano, pertanto, mediamente "più corpose", in

termini di articoli e di commi (di circa il 50%), rispetto a quelle promulgate nel 2003.


La durata media dell'iter delle leggi – calcolata dalla data di assegnazione della proposta alla commissione competente in via primaria fino a quella di approvazione da parte dell'Aula – è di 196 giorni, cioè sensibilmente ridotta rispetto a quella del 2003, pari a 325 giorni. Se si considerano solo le leggi d'iniziativa della Giunta, che abitualmente godono di una certa corsia preferenziale, la durata media scende a 170 giorni (contro i 198 del 2003).

<b>Numero leggi</b>	<b>Iter (giorni)</b>
5	1/30
7	31/90
3	91/180
2	181/360
4	Oltre 360

*Tab. 1. Durata iter delle leggi regionali*

Occorre peraltro precisare, ai fini di una corretta lettura di tali dati, che la ridotta produzione legislativa riscontrata nel 2004 rispetto all'anno precedente (21 leggi a fronte di 44) fa sì che i tempi più brevi che generalmente si riscontrano per l'approvazione delle leggi di bilancio e finanziaria abbiano inciso maggiormente nella determinazione della media generale per il 2004. Altro elemento che ha influito nella tempistica delle leggi del 2004 è dato dal fatto che la percentuale di leggi d'iniziativa della Giunta sia superiore rispetto a quella registrata nell'anno precedente (circa il 75% contro poco più del 50%).


**2. Produzione legislativa per materie.** Per quanto concerne la classificazione per macrosettori di materie (si veda in proposito quanto riportato nella parte prima, capitolo primo, paragrafo 2), 7 leggi riguardano il macrosettore D (servizi alle persone e alla comunità); 5 leggi il macrosettore C (territorio, ambiente e infrastrutture); 5 leggi il macrosettore E (bilancio e tributi); 2 leggi il macrosettore A (ordinamento istituzionale) e 2 leggi il macrosettore B (sviluppo economico e attività produttive).



*Fig. 2. Produzione legislativa 2004 ripartita per macrosettori di materie*


**3. Modalità redazionali delle leggi.** I tre quarti delle leggi – 15 su un totale di 21 – sono costituiti da testi nuovi; 4 leggi sono novelle – cioè apportano modifiche o integrazioni a leggi vigenti – e 2 leggi, la finanziaria e l’assestamento di bilancio, sono formulate utilizzando una tecnica mista (in parte testo nuovo, in parte novelle).

Analogamente a quanto riscontrato per le leggi del 2003, non risultano leggi di abrogazione generale né testi unici di settore.



*Fig. 3. Modalità redazionali delle leggi regionali del 2004*


**4. Forme di potestà legislativa utilizzate.** Oltre la metà delle leggi – 12 su 21 – sono intervenute su materie oggetto di potestà legislativa concorrente; 7 leggi incidono su materie oggetto di potestà esclusiva o residuale regionale, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione; due leggi, la finanziaria e l’assestamento di bilancio, hanno comportato l’utilizzazione di ambedue le tipologie di potestà.




*Fig. 4. Ripartizione leggi regionali del 2004 in base al tipo di potestà*

Il dato che emerge è quello di un’inversione di tendenza rispetto alla produzione legislativa del 2003, ove si riscontrava una prevalenza di interventi normativi su materie rientranti nella potestà esclusiva della Regione.

**5. Leggi vincolate.** Le leggi vincolate – cioè quelle approvate per ottemperare a previsioni normative contenute in fonti normative gerarchicamente superiori – sono 8, pari al 38% del totale.




*Fig. 5. Percentuale delle leggi regionali vincolate sul totale*



*Fig. 6. Ripartizione leggi vincolate in base al tipo di vincolo*

Quelle vincolate da fonte statale sono 2 (ll.rr. 12/04 e 21/04) mentre quelle vincolate da fonte regionale sono 6 (1/04; 2/04; 3/04; 8/04; 11/04; 19/04).

**6. Tipologia normativa delle leggi.** Sulla base dei criteri di classificazione enunciati nella parte prima, capitolo 1, paragrafo 6, si riscontrano 7 leggi-provvedimento (ll.rr. 4/04; 6/04; 10/04; 13/04; 14/04; 15/04; 20/04); 5 leggi di bilancio (ll.rr. 1/04; 2/04; 3/04; 11/04; 19/04); 4 leggi di settore (ll.rr. 2/04; 17/04; 18/04; 21/04); 3 leggi di manutenzione normativa (ll.rr. 5/04; 7/04; 16/04); 2 leggi istituzionali (ll.rr.8/04 e 9/04).



*Fig. 7. Ripartizione leggi regionali in base alla tipologia normativa*

**7. Leggi regionali impugnate dal Governo.** Nel corso del 2004 è stata impugnata la legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 “ Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” limitatamente alle disposizioni contenute negli articoli 6 e 31.

L’articolo 6 dispone al comma 1 l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica in caso di perdita di possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo. Al comma 2 si precisa che, qualora il versamento sia stato già effettuato, è riconosciuto il diritto di rimborso delle somme versate. L’esonero dal pagamento e il diritto al rimborso, così come indicato al comma 3, sono subordinati alla

annotazione della perdita di possesso nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Con ricorso del 06.05.2004, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine a quanto disposto dall'art. 6 per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lett. e) e 119 della Costituzione.

In particolare il Governo ha eccepito l'incompleta formulazione della disposizione che riconosce il diritto al rimborso senza indicare espressamente i limiti temporali entro cui poterlo esigere.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio evidenziando in via preliminare che i citati articoli 6 e 31, essendo "assolutamente distinti tra di loro e senza alcuna connessione", avrebbero necessitato di due impugnazioni autonome e trattazioni separate.

Contrariamente a quanto asserito dal Governo, la Regione ha sostenuto che l'art. 6 sia legittimo poichè in linea sia con i principi statali, sia con quelli espressi dalla Corte in materia, dai quali si evincerebbe la legittimità all'esenzione del pagamento della tassa automobilistica determinata dall'avvenuta annotazione della perdita del possesso del veicolo al PRA.

La Regione ha inoltre fatto presente come la mancata previsione di un termine entro il quale esigere il rimborso non costituisca violazione delle norme costituzionali citate, potendo tale termine essere desunto dalle regole generali dell'ordinamento giuridico. Una eventuale violazione degli articoli 117, comma secondo, lettera e) e 119 della Costituzione avrebbe potuto configurarsi, sempre secondo la tesi regionale, unicamente nel caso in cui all'articolo 6 fosse stato previsto un termine prescrizione maggiore rispetto a quello previsto dalla normativa statale.

L'altro articolo impugnato prevede che il Consiglio regionale, tramite apposita convenzione con la Società Lazio Service S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, affidi a quest'ultima i servizi di supporto alle strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale. In particolare al comma 4 si prevede, in sede di prima applicazione, che la convenzione stabilisca tempi e modalità per l'assunzione, da parte della Lazio Service S.p.A., del personale adibito a tali servizi di supporto, dando priorità ai lavoratori già occupati presso le strutture di diretta collaborazione con contratto a tempo determinato alla data del 31.dicembre 2003.

Nel ricorso presentato dal Governo si eccepisce l'illegittimità delle disposizioni di cui all'articolo 31, in quanto il meccanismo ivi stabilito per l'assunzione del personale presso le strutture di diretta collaborazione eluderebbe il principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico, ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.277/2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della l.r. 2/2004, rinviando a separata pronuncia la decisione riguardo l'art. 6 della stessa legge.

Secondo la Corte, la norma impugnata produce l'effetto di non determinare più, con la fine della legislatura, la cessazione del rapporto di lavoro degli addetti alle strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale, ormai divenuti dipendenti a tempo indeterminato della Lazio Service s.p.a.; conseguentemente "preclude agli organi di vertice dei Consigli regionali nelle legislature successive di potersi valere, per la durata del mandato, di collaboratori di loro fiducia diversi dai dipendenti dalla società, se non accettando che il nuovo personale

così assunto si aggiunga ad essi, con inevitabile aggravio del bilancio regionale...”.

In buona sostanza, sempre secondo la Corte, l’art. 31 della l.r. 2/2004, oltre ad incidere sull’ordinamento civile di esclusiva competenza dello Stato, “introduce una modalità di organizzazione degli uffici di vertice del Consiglio regionale che ne pregiudica il buon andamento” violando, pertanto, l’art. 97, primo comma, della Costituzione.

## CAPITOLO SECONDO

### DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DELLE LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 10 febbraio 2004, n.1.** *Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002.*  
*Publicata nel supplemento ordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale n. 6 del 28 febbraio 2004.*

La legge, come previsto dalla disciplina in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione, dimostra quali sono stati i risultati della gestione. Comprende il conto del bilancio, relativo alla gestione del bilancio, ed il conto del patrimonio.

**Legge regionale 27 febbraio 2004 n.2.** *Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004.*  
*Publicata nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 marzo 2004.*

La legge determina, in primo luogo, il livello massimo di ricorso al mercato finanziario da parte della regione nonché l'autorizzazione al rifinanziamento di provvedimenti legislativi vigenti oltre a contenere disposizioni per il contenimento della spesa. La legge contiene inoltre disposizioni che apportano modifiche o integrazioni alla legislazione vigente e detta nuove norme in relazione a ulteriori interventi in diversi settori.

**Legge regionale 27 febbraio 2004, n.3. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004**

*Publicata nel supplemento ordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 marzo 2004.*

La legge prevede, per ogni unità previsionale di base, l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio. E' approvato, inoltre, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 ed il bilancio pluriennale per l'arco di tempo relativo agli anni 2004-2006. La legge, infine, approva i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2004, deliberati dagli enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione.

**Legge regionale 15 aprile 2004, n.4. Iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato che operano nel campo della donazione del sangue di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n.29 concernente la disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio anche dei gruppi donatori di sangue CRI.**

*Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 12 del 30 aprile 2004.*

La legge prevede l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di volontariato, che operano nel campo della donazione del sangue, anche dei gruppi donatori di sangue della CRI. La legge si è resa necessaria perché la Croce Rossa, avendo mutato natura giuridica ed essendo diventata ente di diritto pubblico, non avrebbe più potuto essere iscritta all'albo regionale delle associazioni di volontariato istituito dalla legge regionale n.52/1985. Al cambiamento della natura giuridica, tuttavia, non è corrisposto un cambiamento dell'attività svolta;

attualmente, infatti, il gruppo donatori sangue della CRI costituisce il gruppo volontario più grande a Roma ed il secondo nel Lazio.

**Legge regionale 28 aprile 2004, n.5.** *Modifiche della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'articolo 133, secondo comma della Costituzione) e successive modificazioni.*  
*Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 12 del 30 aprile 2004.*

La legge, apportando delle integrazioni alla normativa regionale vigente che disciplina l'istituto del referendum consultivo ai fini dell'istituzione di nuovi comuni o di modifiche alle circoscrizioni e denominazioni comunali, ai sensi dell'articolo 133, secondo comma della Costituzione, dispone che, nel caso in cui tali referendum si svolgano contestualmente ad altre consultazioni (elezioni o referendum) disciplinate da legge statale, le giornate di votazione e l'orario di apertura dei seggi per il referendum consultivo regionale debbano corrispondere a quelli stabiliti per le consultazioni stesse. E' previsto, inoltre, che le operazioni di scrutinio debbano essere effettuate immediatamente dopo la chiusura delle operazioni relative alle altre consultazioni.

**Legge regionale 29 aprile 2004, n.6.** *Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali.*  
*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 14 del 20 maggio 2004.*

La legge ha la finalità di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sociali in favore dei piccoli comuni attraverso la concessione di appositi contributi. L'erogazione dei contributi è subordinata al verificarsi di emergenze di carattere socio-assistenziale

per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria siano insufficienti.

**Legge regionale 13 maggio 2004, n. 7** *Modifica alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente). Disposizione transitoria.*

*Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 29 maggio 2004.*

La legge prevede due modifiche, tra loro strettamente connesse, alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 "Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente".

La prima introduce una nuova definizione di perimetrazione dei nuclei edilizi abusivi, così da ricompredervi, oltre alle costruzioni abusive, che già vi rientravano, anche le aree inedificate da destinare ad edilizia residenziale ed al recupero degli standard urbanistici.

La seconda individua, relativamente alle aree inedificate incluse, a seguito della prima modifica, nella perimetrazione dei nuclei edilizi abusivi, la tipologia di interventi realizzabili e le relative condizioni.

**Legge regionale 3 agosto 2004, n.8.** *Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto regionale e delle relative modifiche.*

*Publicata nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 2004.*

Il nuovo articolo 123 della Costituzione prevede una procedura particolare per l'approvazione e l'entrata in vigore degli statuti regionali. Stabilisce, tra l'altro, la possibilità da parte di "un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale"

di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge statutaria, che lo statuto stesso sia sottoposto a referendum popolare.

Sempre in base all'articolo 123 della Costituzione, lo statuto è pertanto promulgato e può quindi entrare in vigore o a seguito del risultato favorevole della consultazione referendaria, qualora sia stata richiesta con le modalità descritte, ovvero qualora sia decorso il suddetto termine di tre mesi dalla pubblicazione senza che siano state avanzate richieste di referendum.

La legge regionale 8/2004 disciplina le fasi procedurali che seguono l'approvazione in seconda lettura del nuovo Statuto, o delle modifiche allo Statuto stesso, da parte del Consiglio regionale, soffermandosi, in particolare, sulle modalità di presentazione della richiesta referendaria, sull'accertamento della sua regolarità e sullo svolgimento delle operazioni di voto, fino al momento della promulgazione e a quello della pubblicazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione.

Un punto particolarmente significativo della legge è costituito dalla disciplina degli effetti dell'impugnazione della legge statutaria da parte del Governo. In tal caso viene preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, fin quando la relativa decisione della Corte costituzionale non sia stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Ove la Corte dichiari l'illegittimità della legge statutaria, il Consiglio regionale dovrà provvedere a conformare il testo ai rilievi contenuti nella sentenza; nel caso, invece, di rigetto del ricorso governativo, il termine per la presentazione di richieste di referendum che era stato sospeso comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione della Corte. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute prima della sospensione del termine mantengono la loro validità.

**Legge regionale 3 agosto 2004, n.9. Istituzione dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118.**

*Publicata nel supplemento ordinario n.6 al Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 2004.*

La legge istituisce l'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria (ARES 118) al fine di gestire e coordinare la fase di allarme e di risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie, comprese l'emergenza neonatale, di trasporto del sangue, degli organi e di trasporti secondari legato al primo intervento. L'ARES 118, nello svolgimento delle sue funzioni, assicura il raccordo con i medici di medicina generale per garantire la continuità assistenziale del sistema di allerta e l'intervento tempestivo.

Il sistema di allarme sanitario è articolato su cinque centrali operative provinciali e una centrale operativa regionale.

Gli organi istituzionali dell'ARES 118 sono il direttore generale ed il collegio sindacale.

Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo. Presso l'ARES 118 è istituito, quale organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico sanitaria, il consiglio dei sanitari.

L'organizzazione ed il funzionamento dell'ARES 118 è disciplinato con atto aziendale redatto dal direttore generale nel rispetto della normativa vigente. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo previste per le altre aziende sanitarie.

**Legge regionale 3 agosto 2004, n.10. Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche.**

*Pubblicata nel supplemento ordinario n.6 al Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 2004.*

La legge intende tutelare i soci di cooperative edilizie che, a seguito di una situazione di insolvenza degli enti realizzatori di interventi edilizi, vengano a trovarsi nella condizione di non poter conseguire la piena titolarità del diritto inerente l'abitazione o di perdere o veder compromesso il diritto, già acquisito, sulla prima casa di abitazione. Condizione per poter accedere alla tutela è il possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n.12 del 1999 per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata.

La tutela si sostanzia nella erogazione, per l'anno 2004, di contributi straordinari in conto capitale, di importo non superiore a 10 mila euro per ogni singolo beneficiario, e di mutui a tasso agevolato, di importo non superiore a 50 mila euro.

La legge rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale l'ulteriore definizione dei criteri e delle modalità dell'intervento.

**Legge regionale 13 settembre 2004, n. 11. Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004**

*Pubblicata nel supplemento ordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale n. 26 del 20 settembre 2004.*

La legge, con i primi articoli, dispone variazioni di bilancio, sia in parte entrata che in parte spesa, e autorizza l'aumento dell'importo relativo alla contrazione di mutui per alcuni specifici interventi.

I successivi articoli prevedono interventi di diversa natura tra i quali si segnala l'istituzione del reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale,

destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.

Vi sono poi numerosi interventi relativi ad iniziative di organizzazioni private o di enti locali che vengono finanziate con contributi regionali.

**Legge regionale 8 novembre 2004, n.12. Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi.**

*Publicata nel supplemento ordinario n.5 al Bollettino Ufficiale n. 31 del 10 novembre 2004.*

La legge dà attuazione, nell'ambito regionale, alla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a sua volta modificata.

A tal fine, interviene su alcuni punti cardine della sanatoria: l'individuazione delle opere abusive, ultimate alla data del 31 marzo 2003, suscettibili di essere condonate; la determinazione delle cause ostative alla sanatoria, che si aggiungono a quelle previste dalla normativa statale espressamente richiamata; la definizione dell'*iter* del procedimento, dalla presentazione della domanda fino al procedimento istruttorio ed alla determinazione finale, e le relative competenze comunali.

Per quanto concerne, in particolare, l'ammontare dell'oblazione e degli oneri concessori la legge dispone, rispetto a quanto previsto dal decreto legge 269/2003: un aumento del 10 per cento dell'importo dell'oblazione, con l'eccezione delle opere abusive relative a centri che perseguono, senza scopo di lucro, finalità sociali di assistenza e cura a

persone disagiate; un aumento degli oneri concessori del 100 per cento, quando relativi a nuove costruzioni ed ampliamenti, e del 50 per cento quando relativi a ristrutturazioni e modifiche della destinazione d'uso e ad opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio ma conformi agli strumenti urbanistici, con l'eccezione delle opere abusive relative alla prima casa di abitazione ed ai centri che perseguono senza scopo di lucro finalità sociali di assistenza e cura a persone disagiate.

La legge, inoltre, istituisce un fondo per il monitoraggio del territorio, al fine di sostenere le politiche comunali di repressione degli abusi edilizi, e disciplina il recupero urbanistico dei comuni interessati da insediamenti edilizi abusivi prevedendo a tal fine la predisposizione, da parte dei comuni stessi, di apposite varianti speciali da adottare entro il 30 giugno 2007.

**Legge regionale 8 novembre 2004, n.13.** *Interventi a sostegno di iniziative di car sharing per la mobilità sostenibile. Modifica alla legge regionale 26 marzo 2003, n.9 concernente l'istituzione dell'Agenzia regionale per la mobilità.*

*Pubblicata nel supplemento ordinario n.5 al Bollettino Ufficiale n. 31 del 10 novembre 2004.*

La legge prevede contributi per la realizzazione di iniziative di car sharing per una mobilità sostenibile. Si tratta di un servizio di mobilità innovativo che consiste nell'utilizzo condiviso, da parte di più utenti, di veicoli a basso impatto ambientale, quali quelli elettrici, messi a disposizione da soggetti pubblici o privati in aree di parcheggio situate vicino a stazioni ferroviarie, della metropolitana o degli autobus.

La programmazione e il coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle iniziative di car sharing è affidata all'Agenzia regionale

per la mobilità (AREMOL). La Giunta regionale adotta un bando annuale per l'assegnazione di contributi a soggetti pubblici o privati per la realizzazione di iniziative di car sharing con priorità di intervento nei comuni a più alta densità di traffico e ad elevato rischio ambientale, individuati dalla Giunta stessa, previa intesa con le Province.

**Legge regionale 8 novembre 2004, n. 14** *Iniziative per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità*

*Publicata nel supplemento ordinario n.5 al Bollettino Ufficiale n. 31 del 10 novembre 2004.*

La legge riconosce e valorizza i siti regionali di straordinario interesse per l'umanità iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità e protetti dall'Unesco. A tal fine eroga finanziamenti agli enti locali nel cui territorio sono ubicati tali siti, per la realizzazione di progetti tesi alla valorizzazione, al restauro ed all'eventuale acquisizione di beni immobili di particolare interesse storico.

**Legge regionale 8 novembre 2004, n. 15.** *Disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici*

*Publicata nel supplemento ordinario n.5 al Bollettino Ufficiale n. 31 del 10 novembre 2004.*

La legge obbliga i Comuni a prevedere specifiche disposizioni per realizzare su edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, una serie di interventi volti ad incrementare l'impiego di energia solare termica e a diminuire gli sprechi idrici; sono esclusi gli edifici situati nei centri storici.

La legge impegna la Regione, in collaborazione con i Comuni, ad individuare forme di pubblicità finalizzate ad assicurare un'adeguata diffusione degli adempimenti assunti dai comuni in attuazione della presente legge.

**Legge regionale 8 novembre 2004, n. 16.** *Modifica del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kv) Pubblicata nel supplemento ordinario n.5 al Bollettino Ufficiale n. 31 del 10 novembre 2004.*

La legge riapre per un anno, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il termine per chiedere, ai sensi della disposizione transitoria prevista dall'articolo 19 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 (Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici fino a 150 kV), l'autorizzazione da parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende municipalizzate proprietari di impianti aventi tensione fino a 150 kV, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della stessa l.r. 42/1990.

**Legge regionale 6 dicembre 2004, n.17.** *Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Pubblicata nel supplemento ordinario n.6 al Bollettino Ufficiale n. 35 del 20 dicembre 2004.*

La legge detta una nuova disciplina generale della materia delle cave e torbiere, ponendo particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza del lavoro, al recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse, allo sviluppo dell'occupazione, al riutilizzo dei materiali, alla

sperimentazione di materiali alternativi, alla semplificazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa.

É prevista l'abrogazione della legge regionale vigente in materia, la l.r. 27/1993, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione. La nuova disciplina a regime si applica a partire dall'approvazione del piano regionale delle attività estrattive e dall'adeguamento ad esso dei piani territoriali provinciali generali. Nello stesso tempo si applica la disciplina transitoria, che prevede, tra l'altro, la competenza della Giunta regionale, non più del Consiglio, ad autorizzare l'apertura di nuove cave per una durata massima di quindici anni, invece di sette.

**Legge regionale 9 dicembre 2004, n.18.** *Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n.24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n.12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi). Disposizioni transitorie. Pubblicata nel supplemento ordinario n. 7 al Bollettino Ufficiale n. 34 del 10 dicembre 2004.*

La legge introduce numerose modifiche alla disciplina legislativa regionale in materia di pianificazione e tutela paesistica.

Una prima serie di modifiche va ad incidere sulle specifiche modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico. In particolare, sono introdotte disposizioni sulle aree urbanizzate esistenti ricadenti in fasce costiere marittime, coste dei laghi e corsi di acque pubbliche, disposizioni sullo sviluppo delle attività sportive in zone di montagna, sulle aree boscate e su quelle gravate da uso civico, sulle aree di interesse archeologico, sulle visuali e sulle attività estrattive.

Una seconda serie di disposizioni riguarda modifiche alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico regionale nonché l'istituzione dello sportello unico per il territorio ed il paesaggio con compiti, in particolare, di coordinamento dei dati relativi ai vincoli paesistici presenti sul territorio regionale.

Nell'ambito di un terzo gruppo di disposizioni sull'attuazione del piano paesistico regionale rientra la previsione dell'obbligo, in capo ai Comuni, di adeguare il proprio strumento urbanistico generale alle previsioni del piano paesistico nonché la possibilità di proporre modifiche al piano stesso. Sono creati e disciplinati, inoltre, come strumenti di attuazione del piano paesistico regionale che la Regione ha la possibilità di individuare e promuovere, i programmi di intervento per il paesaggio, i parchi culturali ed archeologici ed i piani attuativi comunali con valenza paesistica.

Nello stesso ambito una disposizione specifica prevede la possibilità per i comuni di adottare varianti speciali finalizzate al recupero di nuclei edilizi abusivi ricadenti in ambiti paesistici.

La legge contiene, infine, una modifica alla legge regionale n.12 del 2004 in materia di illeciti edilizi e, in particolare, all'articolo sulla individuazione delle cause ostative alla relativa sanatoria.

**Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 19.** *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2005.*  
*Pubblicata nel supplemento ordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 2004.*

La legge in questione autorizza la Giunta regionale, ai sensi dello Statuto e della legge regionale n.25/2001 che disciplina la materia

contabile, a gestire il bilancio per l'anno 2005 fino all'approvazione del bilancio stesso e comunque non oltre il 31 marzo 2005.

La gestione provvisoria è consentita nei limiti di un dodicesimo della spesa prevista, per ciascun capitolo, dalla proposta di legge di bilancio. I suddetti limiti non si applicano relativamente alle spese cosiddette obbligatorie e per quelle che per la loro natura non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Analoghe disposizioni sono dettate per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione.

**Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 20.** *Inquadramento del personale dell'associazione Romail nei ruoli dell'Azienda Policlinico Umberto I. Pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2005.*

La legge disciplina l'inquadramento nei ruoli dell'azienda Policlinico Umberto 1 dei dipendenti dell'associazione ROMAIL che abbiano prestato servizio presso il Dipartimento di ematologia.

Tale inquadramento è finalizzato all'acquisizione di personale, che avendo prestato servizio presso il Dipartimento di ematologia per un lungo periodo, si assume aver maturato un alto grado di professionalità ed esperienza necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale del Dipartimento stesso.

**Legge Regionale 28 dicembre 2004, n. 21.** *Disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti. Pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2005.*

La legge, al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori, disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art 29, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rilascio del nullaosta preventivo all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per le attività comportanti esposizioni a scopo medico classificato di categoria B, ai sensi dell'art. 27 del decreto citato.

La legge in esame disciplina, altresì, i contenuti e le modalità per il rilascio dei pareri previsti dagli articoli 28 e 29, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 230/1995, ai fini del rilascio, da parte dei competenti organi statali, dei nullaosta preventivi all'impiego di radiazioni ionizzanti nonché l'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti e gli inventari delle apparecchiature radiogene e delle sostanze radioattive.

La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi ionizzanti è affidata ai dipartimenti di prevenzione delle aziende usl territorialmente competenti che si avvalgono del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, fatta comunque salva la competenza dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e servizi tecnici (APAT).


## CAPITOLO TERZO

### PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE NEL CORSO DEL 2004

Nel corso del 2004 sono state presentate 100 proposte di legge di cui 75 di iniziativa consiliare (una successivamente ritirata) e 25 di iniziativa della Giunta.




*Fig. 8. Ripartizione delle proposte di legge in base al soggetto dell'iniziativa*



*Fig. 9. Ripartizione delle proposte di legge in base al gruppo di appartenenza politica (la proposta ritirata non è indicata)*

Relativamente alle proposte di legge di iniziativa consiliare, 20 vedono come primo firmatario un consigliere del gruppo DS, 18 un consigliere dell'UDC, 14 un consigliere di Forza Italia, 10 un consigliere di AN, 4 un consigliere dei Verdi, 3 un consigliere della Margherita, 2 un consigliere dell'UDEUR, 2 un consigliere di Rifondazione comunista e 2 un consigliere dei Comunisti italiani.



*Fig. 10. Ripartizione delle proposte di legge per macrosettori di materie*

In relazione alle materie trattate, si riscontrano 40 proposte di legge relative al macrosettore D, 23 al macrosettore C, 14 al macrosettore B, 11 al macrosettore A, 10 al macrosettore E, una al macrosettore F.

**Proposta di legge n. 653** - Iniziative per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 30/01/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 654** - Modifica della denominazione del Comune di Monte S. Giovanni Campano.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Foglietta (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 4/02/04

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 655** - Servizio di assistenza per la diagnosi prenatale: "telefono rosso" dell'Università del Sacro Cuore di Roma.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Tarzia (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 4/02/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 656** - Modifica all'articolo della l.r. 2/5/1980 "Norme concernenti abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente, sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 6".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Hermanin (La Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 4/02/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 657** - Modifica alla l.r. 2/05/1980 art. 28 "Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 6/02/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 658** - Istituzione della giornata degli anziani per favorire la Comunicazione e lo scambio tra le generazioni.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ruggiero (UDEUR)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/02/04

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 659** – Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza nella Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonelli (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/02/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 660** – Iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato che operano nel campo della donazione del sangue di cui alla legge regionale n. 29/30 anche dei gruppi donatori di sangue della C.R.I..

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Foglietta (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/02/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 661** – Promozione e conservazione delle tradizioni popolari.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Ovidio (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/02/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 662** – Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonadonna (Rifondazione Comunista)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/03/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 663** – Norme per il contenimento dei prezzi al consumo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Annibale (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/03/04

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 664** – Interventi volti a sostenere la realizzazione della Manifestazione Sportiva organizzata da Special Olympics Italia Onlus: “2006 Special Olympics European Youth Games”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/03/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 665** – Nuova disciplina dell’Agenzia Lazio Lavoro. Modifiche alla l.r. 7 agosto 1998, n.38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di Politiche attive per il Lazio).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/03/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 666** – Riordino delle funzioni in materia turistica. Innovazione e qualificazione del turismo nella Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mezzabotta (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/03/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 667** – Modifica alla l.r. 3 dicembre 1982 n.52 (Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di interesse regionale) e successive modifiche.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/03/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 668** – Disposizione per la realizzazione della mappatura delle zone contaminate da amianto, ai sensi dell’art.20 della legge 23/03/2001, n.93 e per il rilascio della abilitazione al personale addetto alla sua rimozione, smaltimento e bonifica.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Minnucci (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 29/03/04

Macrosettore: **C**      **RITIRATA**

**Proposta di legge n. 669** – Partecipazione della Regione alla costituzione della società per azioni denominata “Centro espositivo della Valle del Tevere e della Sabina.”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 2/04/04

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 670** – Modifiche della L.R. 19/80 (Norme sul referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell’art.133, secondo comma, della Costituzione).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 2/04/04

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 671** - Misure per favorire l'acquisto di prodotti e servizi a minor impatto ambientale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Rampelli (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 6/04/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 672** - Iniziative a sostegno dell'attività in ambito musicale ed artistico nella provincia di Frosinone.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pallone (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 9/04/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 673** - Modifiche della l.r. 58/1993 come modificata dalla L.R. 32/1995 e dalla L.R. 16/2003. Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche, disposizione transitoria.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/04/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 674** - Modifica del comma 1 dell'art.19 della l.r. 42/1990 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 KV".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Hermanin (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/04/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 675** - Istituzione di un fondo di solidarietà per i cittadini truffati da cooperative o società immobiliari finanziate con fondi pubblici.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Amato (Comunisti Italiani)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/04/04

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 676** - Interventi in favore delle piccole e medie imprese a prevalente carattere familiare.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/04/04

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 677** - Istituzione di un fondo di familiarità in favore di soggetti danneggiati dal dissesto finanziario di cooperative, consorzi di cooperative o società immobiliari.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Antoniozzi (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/04/04

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 678** - Integrazione dell'art. 88 della L.R. 2/2004.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Minnucci (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria – 27/04/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 679** - Disposizioni per promuovere la qualità della cura e manutenzione dei parchi, giardini ed orti botanici.

Iniziativa: Consiliare

Primo firmatario: Allegrini (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/04/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 680** - Interventi a favore delle Associazioni per le rievocazioni storiche.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Allegrini (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/04/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 681** – Riconoscimento della professione di autista soccorritore.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/04/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 682** – Disposizioni urgenti in materia di coltivazione allevamento e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonelli (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/04/04

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 683** – Istituzione della Giornata regionale contro ogni forma di terrorismo.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Bucci (FI)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 3/05/04  
Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 684** – Istituzione del Registro regionale dei conduttori per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque marittime ed interne.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Antoniozzi (FI)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 6/05/04  
Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 685** – Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Troja (UDC)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/05/04  
Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 686** – Disposizioni per le promozioni ed il sostegno delle attività di educazione e formazione musicale.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Rea (Rifondazione Comunista)  
Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/05/04  
Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 687** – Provvidenze regionali per lo sviluppo dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso del Lazio.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: D'Annibale (DS)  
Data di assegnazione alla com. primaria- 19/05/04  
Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 688** – Disposizioni in materia di controlli ed incentivi per lo sviluppo delle produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici.

Iniziativa: consiliare  
Primo firmatario: Ruggiero (Unione Democratica per l'Europa)  
Data di assegnazione alla com. primaria – 28/05/04  
Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 689** – Modifiche alla l.r. 2/1986 “Norme per il funzionamento delle commissioni in materia di accertamento dell’invalidità civile, minorazioni visive, del sordomutismo nonché del Collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative” e successive modificazioni.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria – 8/06/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 690** – Usi civici e diritti collettivi – Modifiche alla l.r. 1/1986 e successive modifiche.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria – 8/06/04

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 691** – Testo unico in materia di turismo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Giunta

Data di assegnazione alla com. primaria – 17/06/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 692** – Interventi straordinari a favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/06/04

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 693** – Disciplina del Referendum popolare per l’approvazione dello Statuto regionale e delle relative modifiche.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/06/04

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 694** – Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande – Modifiche alla l.r. 14/1999 (organizzazione della funzione a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/06/04

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 695** – Norme in materia di assistenza sanitaria nei territori montani.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Troja (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/06/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 696** – Disposizioni per la difesa dai pericoli derivati dall'amianto in favore dei soggetti esposti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Minnucci (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 8/07/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 697** – Disciplina della formazione professionale di "Maestro di Fitness" a tutela della salute psicofisica della persona.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Leopardi (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 8/07/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 698** – Modifiche alla l.r. 27/2003 "Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati".

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/07/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 699** – Inquadramento del personale dell'Associazione "Roma" in servizio presso l'Azienda Policlinico Umberto I nei ruoli dell'Azienda medesima.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/07/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 700** – Modifiche alla l.r. 30/1998 e della l.r. 16/2003 – disposizioni in materia di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale in favore di agenti e ufficiali di Pubblica Sicurezza e di personale addetto al servizio di Polizia Stradale.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/07/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 701** – Norme per la cessione al comune di Roma del comprensorio dell'ex manicomio provinciale di Roma S. Maria della Pietà.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Rodano (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/07/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 702** – Norme per la valorizzazione e l'integrazione sociale delle persone anziane.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/07/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 703** – Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 26/07/04

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 704** – Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/07/04

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 705** – Disposizioni in materia di accreditamento di strutture di accoglienza per le persone affette da autismo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Foglietta (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/07/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 706** – Istituzione del reddito di cittadinanza nella Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Annibale (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3/08/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 707** – Disciplina del diritto alla continuità assistenziale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Rodano (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3/08/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 708** – Costituzione degli uffici turistici comunali per i piccoli comuni.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Ovidio (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3/08/04

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 709** – Riconoscimento formale ai cittadini italiani della Regione Lazio, “Vittime del Nazismo”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D’Ovidio (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 6/09/04

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 710** – Testo Unico in materia di Governo del Territorio.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 7/09/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 711** – Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati nel Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Rodano (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/09/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 712** – Istituzione del parco regionale di Montecassino.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D’Ovidio (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/09/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 713** – Nuove norme per l’istituzione del sistema coordinato di protezione civile della Regione Lazio.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/09/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 714** – Modifica della l.r. 24/1998 – Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e successive modificazioni – disposizioni transitorie.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/09/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 715** – Istituzione dell’Agenzia regionale per il monitoraggio delle scienze e delle nuove tecnologie della vita.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Troja (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/09/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 716** – Istituzione del Parco regionale di lago Isoletta – lago Posta Fibreno – Cascata di Isola Liri – Grotte di Pastena..

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Ovidio (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 30/09/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 717** – Istituzione sportello di assistenza legale per coppie in crisi.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Ovidio (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 30/09/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 718** – Modifica all'articolo 1 della l.r. 2/1987 “Disciplina dei natanti a motore nel lago di Bracciano e Martignano” e successive modifiche.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Allegrini (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/10/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 719** – Attribuzione della qualifica di ospedale montano all'ospedale “A. Angelucci” di Subiaco.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/10/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 720** – Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/10/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 721** – Modifica alla l.r. 31/2003 (Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Troja (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/10/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 722** – Istituzione del Forum delle associazioni culturali, regionali e del tempo libero.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pascucci (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 26/10/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 723** – Modifiche ed integrazioni alla l.r. 53/1993 – Università della 3<sup>a</sup> età.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Annibale (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/11/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 724** – Promozione e sviluppo della pesca professionistica sul lago di Bracciano.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Minnucci (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/11/04

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 725** – Norme per l'incentivazione dello sport dilettantistico. Istituzione del "Premio regionale per meriti sportivi".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Annibale (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/11/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 726** – Disciplina generale in materia di artigianato (Modifiche alla l.r. 14/1999: organizzazione delle funzioni a livello regionale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla com. primaria: 24/11/04

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 727** – Misure sperimentali di politica ambientale.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/11/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 728** – Modifiche alla l.r. 18/1997 "Norme relative alla disciplina e classificazione degli esercizi di affittacamere degli ostelli della gioventù e delle case per ferie".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fazzone (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25/11/04

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 729** – Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio della Provincia di Rieti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Turina (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 26/11/04

Macrosettore: **F**

**Proposta di legge n. 730** – Istituzione della tassa fitosanitaria in attuazione della direttiva 2000/29/CE.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 29/11/04

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 731** – Modifiche alla l.r. 24/1997 “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 1°/12/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 732** – Modificazioni ed integrazioni agli articoli 39 e 45 della l.r. 33/1999 “Disciplina relativa al settore commercio”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pallone (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 2/12/04

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 733** – Interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della razza asinina dei Monti della Tolfa.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ricci (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 2/12/04

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 734** – Istituzione dell’agenzia per il monitoraggio e l’intervento sul patrimonio immobiliare (AGEMOL). Modifiche alla l.r. 40/2002 e successive modifiche (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio ed immobili).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D’Ovidio (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 2/12/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 735** – Modifiche alla l.r. 58/1993 e successive modificazioni.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Hermanin (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3/12/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 736** – Limitazione all'utilizzo dell'olio combustibile per il riscaldamento.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonelli (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 6/12/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 737** – Norme in materia di sostegno ai minori vittime di abusi, di maltrattamenti, di abbandono e misure di sostegno delle adozioni e affidamenti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Amato (Comunisti Italiani)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 9/12/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 738** – Interventi relativi alla manutenzione, al restauro e alla ristrutturazione del patrimonio artistico.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pascucci (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/12/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 739** – Riconoscimento della professione del musicoterapista e istituzione del registro professionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonelli (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/12/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 740** – Istituzione di un tavolo di lavoro per la valutazione di misure per il miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico su rotaia e per il riconoscimento di forme di indennizzo ai lavoratori e studenti pendolari.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Angelis (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17/12/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 741** – Cure sanitarie per pazienti con ferite difficili.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Tarzia (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17/12/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 742** – Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2005.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/12/04

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 743** – Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003 della Regione Lazio.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/12/04

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 744** – Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005 (art.11 l.r. 25/2001).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/12/04

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 745** – Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario anno 2005.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/12/04

Macrosettore: **E**

**Proposta di legge n. 746** – Modifica della l.r. 2/87 "Disciplina dei natanti a motore del Lago di Bracciano e Martignano.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Minnucci (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17/12/04

Macrosettore: **C**

**Proposta di legge n. 747** – Norme per la disciplina del sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fazzone (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/01/05

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 748** – Assegnazione in comodato dei quantitativi di riferimento individuale per la produzione di latte vaccino.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mazzocchi (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/12/04

Macrosettore: **B**

**Proposta di legge n. 749** – Istituzione del registro regionale dei consulenti in infortunistica stradale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mazzocchi (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/12/04

Macrosettore: **D**

**Proposta di legge n. 750** – Disposizioni per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Meta (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/01/05

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 751** – Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Giro (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/01/05

Macrosettore: **A**

**Proposta di legge n. 752** – Norme in materia di sostegno alla cooperazione, al mutuo aiuto e all'associazione delle famiglie nelle situazioni critiche di disagio e di disabilità.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Rodano (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 30/12/04

Macrosettore: **D**

## **PARTE TERZA**

# **IL NUOVO STATUTO REGIONALE**

## **IL NUOVO STATUTO REGIONALE**

Il nuovo Statuto della Regione Lazio è stato approvato con la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 ed è entrato in vigore il 12 novembre 2004.

L'iter procedurale è stato particolarmente complesso ed ha avuto origine con la presentazione di due distinte proposte di legge statutaria, una a firma di esponenti sia della maggioranza che dell'opposizione, l'altra di Rifondazione comunista.


La Commissione permanente per le riforme istituzionali, istituita presso il Consiglio regionale ed incaricata di esaminare le proposte statutarie, ha svolto i suoi lavori per oltre due anni, dal mese di ottobre del 2001 al mese di ottobre del 2003.

Nel corso delle venticinque sedute nelle quali si è articolata l'attività della Commissione sono stati presentati oltre 570 emendamenti che hanno dato modo di approfondire molteplici argomenti e di elaborare il testo che è stato poi trasmesso all'Aula per la duplice approvazione, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.


Nel corso dei lavori dell'Aula si è proceduto alla votazione di 228 emendamenti: 112 a firma congiunta dell'Esecutivo e del Presidente della Commissione per le riforme istituzionali, appartenente all'opposizione, di cui 56 approvati all'unanimità e 56 approvati a maggioranza; ulteriori 112 presentati dall'opposizione, di cui 91 respinti, 18 approvati all'unanimità e 3 approvati a maggioranza; 4 presentati dalla maggioranza, di cui 2 approvati a maggioranza e 2 respinti.




*Fig. 1. Emendamenti. votati in aula. Ripartizione in base alla provenienza*



*Fig. 2. Esito emendamenti votati in Aula a firma congiunta Esecutivo – Presidente Commissione Riforme istituzionali.*



*Fig. 3. Esito emendamenti votati in aula presentati dall'opposizione.*



*Fig. 4. Esito emendamenti votati in aula presentati dalla maggioranza.*

Il testo entrato in vigore presenta nei contenuti specifici, ma anche nella struttura complessiva, elementi di assoluta novità rispetto al precedente Statuto che risaliva al 1971.

L'introduzione di alcuni di questi elementi di novità costituiva, d'altronde, un atto dovuto, a seguito delle profonde modifiche apportate al Titolo V della Costituzione dalle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001: basti pensare, tra gli altri ed in particolare, alle nuove forme ed ai nuovi ambiti di materie nei quali è data oggi alle Regioni la possibilità di legiferare; alla nuova ripartizione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli istituzionali presenti nel territorio della Regione; ai rapporti con gli ordinamenti sovranazionali, all'istituzione del Consiglio delle autonomie locali e all'eliminazione dei controlli preventivi da parte dello Stato su leggi ed atti amministrativi della Regione nonché dei controlli preventivi, da parte della Regione, sugli atti degli enti locali.

Il testo del nuovo Statuto della Regione Lazio è suddiviso in nove titoli e dodici capi, per complessivi 80 articoli – di cui cinque relativi a disposizioni finali e transitorie - e 287 commi. Lo Statuto precedente

annoverava dieci titoli, 54 articoli, più quattro disposizioni finali e transitorie, per complessivi 166 commi.

**Il Titolo I** enuncia i principi fondamentali.

La questione relativa all'impostazione ed alla struttura delle partizioni statutarie concernenti i principi fondamentali degli ordinamenti regionali è stata sin dalla nascita delle Regioni oggetto di appassionato dibattito tra gli addetti ai lavori. Molte pagine sono state scritte, ora per sostenere la tesi secondo la quale gli Statuti delle Regioni bene avrebbero fatto a non procedere ad una puntuale proclamazione di principi già affermati nella Costituzione e non suscettibili in alcun modo di elusione o di modifica da parte degli ordinamenti subordinati, quali indubbiamente sono quelli delle Regioni; ora, invece, per affermare che gli stessi principi costituzionali, pur inderogabili, possano essere integrati e sviluppati dagli Statuti regionali, tenendo conto non solo del fatto che la Costituzione risale al 1947, e che conseguentemente l'interpretazione delle disposizioni ivi contenute non possa prescindere dall'evoluzione della società, ma tenendo anche conto del fatto che le stesse enunciazioni di principi fondamentali operate dalla Costituzione possano, in una certa misura, essere sviluppate in relazione alle caratteristiche proprie e alle specificità di ciascuna Regione.

I modelli possibili, dunque, erano diversi.

La scelta operata dal Consiglio regionale appare porsi in una posizione mediana rispetto ai due modelli di impostazione menzionati.

Da una parte, infatti, il testo contiene una serie di enunciazioni puntuali ed esplicite quali l'impegno della Regione per assicurare in concreto ad ogni persona il diritto al lavoro, la promozione dei valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo, la collaborazione con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose con le quali lo Stato

stipula intese, nonché la lunga serie di obiettivi di sviluppo civile e sociale contenuti nell'articolo 7 e quelli relativi allo sviluppo economico dichiarati nell'articolo 8.

Dall'altra parte, lo Statuto, nell'articolo 6, rinvia ad altri ordinamenti sovraordinati evitando, così, ripetizioni di disposizioni che di per sé già vincolano la Regione: è il caso del riferimento ai principi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché del riferimento alla garanzia dei diritti civili, sociali, economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In ogni caso la valenza giuridica di tali norme di principio e programmatiche, di per sé eccedenti i contenuti essenziali dello Statuto indicati all'art. 123, primo comma, della Costituzione, risulta praticamente azzerata alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale, infatti, ha affermato che alle suddette disposizioni statutarie “non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale”. Sulla base di questa premessa la Corte ha quindi stabilito che le norme statutarie in questione “non hanno carattere prescrittivo né vincolante” ma “esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa”, (sentenza n.378/2004).

Venuto meno il vincolo giuridico, come più compiutamente si avrà modo di rilevare nella prosecuzione di questa presentazione, appare conseguentemente ridimensionata la funzione di verifica della legittimità statutaria delle leggi regionali ordinarie da parte del Comitato di garanzia

statutaria, se non altro sotto l'aspetto della quantità degli interventi che tale organo sarà chiamato ad effettuare.

**Il Titolo II** tratta dei rapporti della Regione a livello internazionale, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni.

La trattazione di tali temi rappresenta un elemento di assoluta novità rispetto al precedente Statuto.

Ciò è stato reso possibile, almeno per quanto riguarda i rapporti tra la Regione e l'ordinamento internazionale e quello comunitario, dalla riforma costituzionale del 2001 che, oltre ad aver attribuito alle Regioni la competenza legislativa di tipo concorrente in relazione ai rapporti internazionali e con l'Unione europea, ha loro riconosciuto da una parte la possibilità di partecipare alla formazione degli atti normativi comunitari, dall'altra di provvedere all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, sia pure nel rispetto delle procedure stabilite dallo Stato. La stessa riforma costituzionale del 2001, inoltre, ha consentito che le Regioni possano concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi statali.

C'è da dire che in realtà, anche prima dell'avvenuta consacrazione dei suddetti principi ad opera della riforma del Titolo V della Costituzione, la legge ordinaria dello Stato aveva provveduto nel corso degli ultimi trent'anni a conferire gradualmente poteri alle Regioni in questa materia.

Dalle prime aperture sancite dall'ormai lontano Decreto del Presidente della Repubblica n.616 del 1977, che consentiva alle Regioni di svolgere attività promozionale all'estero, alla cosiddetta "legge La Pergola" del 1989 che ha allargato il loro campo d'azione all'attuazione delle direttive comunitarie, fino al Decreto legislativo n.112 del 1998

che, in via residuale, ha attribuito alle Regioni e agli enti locali la competenza in ordine ad ogni attività di esecuzione degli accordi internazionali e della normativa comunitaria, ad esclusione di quelli d'interesse nazionale, relativamente alle materie per le quali svolgessero funzioni amministrative, si è appunto assistito ad un progressivo coinvolgimento delle istituzioni regionali in questa materia.

Assoluta novità costituisce la disposizione contenuta nell'articolo 11 che individua nella cosiddetta "legge comunitaria regionale" lo strumento normativo attraverso il quale la Regione dovrà normalmente procedere ad adeguare il proprio ordinamento a quello comunitario.

E' previsto, infatti, che un'apposita sessione dei lavori del Consiglio regionale sia ogni anno dedicata all'esame dei provvedimenti dell'Unione europea da recepire nell'ordinamento regionale, o direttamente dalla legge comunitaria regionale o attraverso regolamenti della Giunta regionale a ciò autorizzati dalla stessa legge comunitaria.

La scelta di dedicare una specifica sessione dei lavori del Consiglio a tali adempimenti, in analogia a quanto avviene a livello statale, risponde all'esigenza di attribuire la giusta rilevanza e ad assicurare il massimo grado di attenzione ad un'incombenza che sempre di più si rifletterà sulla Regione, cioè quella di armonizzare la propria normativa alle disposizioni dell'Unione europea aventi carattere vincolante per gli ordinamenti sottordinati.

Per quanto concerne invece i rapporti con lo Stato è affermato il principio della presenza della Regione Lazio, sulla base del principio costituzionale di leale collaborazione, in tutte le sedi di negoziazione, di concertazione e di coordinamento.

Per quanto attiene ai rapporti con le altre Regioni, infine, viene sancita la possibilità, conformemente a quanto previsto dalla

Costituzione, di stipulare intese per tutelare gli interessi che abbiano riflessi oltre i limiti territoriali della Regione, con riferimento, in particolare, ai bacini territoriali con caratteristiche omogenee, nonché per costituire organi ed uffici comuni.

**Il Titolo III** si occupa degli ambiti di autonomia della Regione.

La riforma che ha interessato il Titolo V della Costituzione ha notevolmente rafforzato il livello di autonomia delle Regioni.

Non vi è dubbio che la maggiore espansione delle prerogative delle Regioni trovi oggi espressione nella loro capacità di darsi degli Statuti che, al contrario di quanto avveniva prima della suddetta riforma, sono approvati con legge regionale di tipo rinforzato e non più con legge ordinaria dello Stato.

Non solo, ma gli stessi Statuti incontrano adesso il solo limite della “armonia con la Costituzione” laddove, in precedenza, tale limite era esteso anche riguardo alle leggi ordinarie statali.

La possibilità poi di scegliere la propria forma di governo suggella il riconoscimento alle Regioni di una sfera piena ed incompressibile di autonomia politica, in nome del principio dell'autodeterminazione.

In coerenza a tali considerazioni, l'articolo 13 proclama che “l'autonomia della Regione si esprime nell'esercizio della potestà legislativa, regolamentare e amministrativa e delle altre funzioni riconosciute dalla Costituzione...” nonché “...nella determinazione della forma di governo.”

Gli ambiti d'intervento legislativo e regolamentare della Regione risultano notevolmente estesi in conseguenza del ribaltamento dell'impostazione dei criteri di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni dettata dalla nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione. Cosicché dal modello incentrato sull'enumerazione delle

materie oggetto della potestà legislativa concorrente delle Regioni si è giunti, come è previsto negli ordinamenti di Stati di tradizione federale come gli Stati Uniti d'America, la Germania, l'Austria e la Svizzera, all'attuale sistema che individua le materie di competenza dello Stato, nonché quelle a competenza ripartita tra lo Stato stesso e le Regioni, riservando a queste ultime, in via residuale, la funzione di legiferare su tutte le altre materie non espressamente indicate dalla norma costituzionale.

Mutamenti radicali investono anche l'esercizio, da parte della Regione, della potestà amministrativa.

Prima della riforma del Titolo V, infatti, la Costituzione attribuiva alle Regioni la titolarità delle funzioni amministrative in tutte le materie ove esse disponevano di competenza legislativa, salvo quelle funzioni di carattere prettamente locale che potevano essere attribuite dallo Stato direttamente agli enti locali nonché quelle che sempre lo Stato avrebbe potuto delegare alle Regioni.

Per tale motivo si era soliti parlare di un "parallelismo delle funzioni" legislativa ed amministrativa in capo alle Regioni.

Tale sistema, se presentava il pregio di una semplificazione concettuale che si risolveva nella formulazione di un'equazione in ordine alla titolarità dei due tipi di funzione, si scontrava, per altro verso, con l'esigenza sempre più diffusa di attribuire alle realtà locali maggiori poteri di autogoverno, al fine di porre l'autorità decisionale al livello istituzionale più prossimo ai cittadini. Esigenza, quest'ultima, che è stata formalmente recepita prima dal Trattato di Maastricht e poi dalla riforma del Titolo V della Costituzione e che viene comunemente ascritta al "principio di sussidiarietà".

L'articolo 16 dello Statuto si conforma a tali previsioni europee e costituzionali, disponendo che le funzioni amministrative relative alle materie di competenza legislativa della Regione debbano, di norma, essere attribuite dalla legge regionale ai comuni.

La deroga a questa regola è ammessa nei soli casi nei quali occorra, per le caratteristiche delle specifiche funzioni e valutata la concreta capacità ed idoneità dei comuni a far fronte ai nuovi compiti, garantire il loro esercizio unitario nell'esclusivo interesse della cittadinanza.

Lo stesso articolo 16 stabilisce, ancora, che la Regione eserciti le ulteriori funzioni amministrative, di competenza esclusiva dello Stato, eventualmente ad essa conferite e detta disposizioni di principio relative alla promozione dell'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei comuni ed alla valorizzazione del ruolo delle autonomie funzionali, tra le quali le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, cui potrà essere attribuito l'esercizio di funzioni attinenti ai rispettivi ambiti di attività.

Nell'ultimo comma del medesimo articolo è inoltre proclamato il principio della promozione delle iniziative autonomamente assunte dai cittadini, anche associati, che si concretizzino nello svolgimento di attività d'interesse generale. Tale ultima disposizione ne recepisce una analoga contenuta nell'articolo 118 della Costituzione che viene generalmente ricondotta al cosiddetto principio di "sussidiarietà orizzontale", così definito per distinguerlo da quello, di tipo verticale, già menzionato in relazione alla ripartizione delle competenze amministrative tra i diversi livelli istituzionali.

Sono poi affermati principi relativi alle nuove forme di autonomia tributaria e finanziaria della Regione, secondo quanto previsto dall'attuale articolo 119 della Costituzione, che prefigura un modello di

federalismo fiscale a carattere cooperativo e solidale e la possibilità, da parte delle Regioni, di stabilire autonomamente tributi ed entrate proprie, sia pure nel rispetto dei principi di coordinamento del sistema tributario complessivo dell'ordinamento nazionale.

**Il Titolo IV**, dedicato agli organi costituzionali della Regione, assolve al compito che la Costituzione assegna ai nuovi Statuti regionali e cioè quello di determinare la forma di governo e i caratteri fondamentali dell'organizzazione di ciascuna Regione.

La scelta di qualificare il Consiglio regionale, il Presidente della Regione e la Giunta regionale quali organi costituzionali deriva dalla loro primaria ed indefettibile funzione prevista dallo stesso ordinamento costituzionale.

Come già accennato in precedenza, la ripartizione delle funzioni tra i suddetti organi e quindi l'assetto complessivo della Regione discendono sostanzialmente dalla determinazione della tipologia di forma di governo.

La riforma del Titolo V della Costituzione, pur riconoscendo a ciascuna Regione la possibilità di decidere in maniera diversa, ha esplicitamente mostrato di prediligere il modello imperniato sull'elezione diretta del Presidente della Giunta, in virtù della disposizione transitoria contenuta nella legge costituzionale n. 1 del 1999.

Lo Statuto accoglie questo modello di forma di governo basato sull'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.

Tale previsione, che indubbiamente comporta la valorizzazione del ruolo del Presidente della Giunta in virtù di un mandato direttamente disposto dal corpo elettorale, è peraltro accompagnata da una più accentuata funzione di controllo politico ed amministrativo attribuita al Consiglio e dall'istituzione di organi e procedure diretti a garantire un

corretto ed equilibrato sistema di rapporti tra l'Esecutivo e l'Assemblea legislativa, secondo i dettami statutari.

Il Titolo IV è suddiviso in tre capi dedicati rispettivamente al Consiglio, al Presidente della Regione ed alla Giunta regionale.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 23 elenca le funzioni e i compiti propri del Consiglio regionale.

Rispetto all'omologo articolo contenuto nel precedente Statuto, le novità più rilevanti sono costituite dal fatto che l'organo consiliare, coerentemente con la nuova forma di governo prescelta, non risulti più essere l'unico soggetto investito della funzione di determinare l'indirizzo politico della Regione, ma che sia chiamato ad adempiere a tale fondamentale compito unitamente al Presidente della Giunta regionale, come si evince in maniera chiara dal successivo articolo 46 che tratta delle funzioni della Giunta; dal fatto che, inoltre, la funzione di controllo e di sindacato ispettivo verso l'Esecutivo sia molto più esplicitamente ed analiticamente definita, dal momento che compete al Consiglio "valutare", cioè giudicare, "la rispondenza dell'attività della Giunta e del suo Presidente, nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità ed ai propri atti di indirizzo politico". Altro elemento di novità particolarmente significativo è dato, infine, dall'attribuzione all'organo consiliare della funzione di ratifica degli accordi stipulati dall'Esecutivo regionale con Stati e delle intese raggiunte con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni. Per ciò che riguarda la composizione del Consiglio risulta modificato il numero dei suoi membri che passano da sessanta a settanta, con l'aggiunta del Presidente della Regione.

Relativamente al sistema elettorale, la cui disciplina è demandata dalla Costituzione alla legge ordinaria regionale nel rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato, è stabilito che la legge regionale in questione, oltre a promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alla carica di consigliere regionale, debba assicurare la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio.

Vi sono poi disposizioni tese a rafforzare i diritti dell'opposizione, tra le quali quella secondo cui le commissioni consiliari di controllo e di vigilanza debbano essere presiedute da consiglieri dell'opposizione - art. 25,co. 3, lett. f).

La sezione II detta i principi volti a garantire i diritti e le prerogative dei consiglieri regionali.

E' stabilito che essi entrino nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della loro proclamazione e che restino in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

Questa disposizione, unitamente alla scomparsa di quella contenuta nel precedente Statuto, secondo la quale il Consiglio potesse esercitare le proprie funzioni fino al quarantaseiesimo giorno precedente alle elezioni, afferma in sostanza il principio della continuità dei poteri del Consiglio.

Detto principio, attenendo al funzionamento degli organi regionali, rientra nel concetto della forma di governo e pertanto la sua introduzione nella disponibilità del legislatore statutario regionale.

L'articolo 29 completa la previsione già vigente secondo la quale i consiglieri debbano rappresentare la Regione aggiungendo che essi, analogamente ai parlamentari nazionali, esercitino le funzioni senza alcun vincolo di mandato. A garanzia del libero esercizio delle proprie prerogative politiche è ribadita, poi, la loro non responsabilità per le opinioni espresse e per i voti dati nello svolgimento delle funzioni.

Tra le prerogative attribuite ai consiglieri, oltre ai diritti storicamente connaturati al mandato, è da segnalare l'esplicito riferimento al pieno accesso a tutti i documenti e le informazioni in possesso degli uffici regionali, degli enti e organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitino compiti conferiti da essa.

La funzione di controllo politico e di sindacato ispettivo nei confronti dell'Esecutivo trova, in tal modo, diretta esplicazione e viene potenziata attraverso il rafforzamento degli strumenti a ciò funzionali.

La sezione III detta i principi fondamentali per l'attività delle commissioni consiliari.

Per quanto riguarda le commissioni permanenti è previsto che la loro istituzione, come avviene per quelle della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sia effettuata dal regolamento dell'Assemblea.

Al fine di far fronte ai complessi adempimenti che scaturiscono dalle nuove competenze legislative della Regione, anche in relazione ai rapporti con l'ordinamento comunitario, in ogni caso il suddetto regolamento dei lavori del Consiglio deve istituire una commissione permanente deputata principalmente ad esprimere il proprio parere in ordine alla legittimità costituzionale e statutaria delle proposte di legge regionale, nonché una commissione permanente competente per gli affari comunitari. Adempimenti che sono stati già realizzati con le modifiche al regolamento dei lavori apportate con la deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1.

E' inoltre prevista l'istituzione di una commissione permanente, presieduta da un consigliere dell'opposizione, che vigili sull'esistenza di un effettivo pluralismo del servizio radiotelevisivo pubblico regionale e garantisca un corretto esercizio dell'attività d'informazione istituzionale

della Regione e dell'attività di propaganda per il rinnovo del Consiglio regionale.

Sempre in analogia alle regole vigenti per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica si dispone che i componenti della Giunta, nonché il Presidente del Consiglio regionale, non possano far parte delle commissioni permanenti ma abbiano la facoltà di parteciparvi con diritto di parola e proposta, ma senza diritto di voto. A garanzia del diritto dei consiglieri di esercitare il controllo politico nei riguardi dell'Esecutivo è ribadito l'obbligo della presenza in commissione dei rappresentanti della Giunta qualora tale esigenza sia avvertita da parte dei commissari e formalmente espressa da parte del Presidente di commissione.

Viene confermata, infine, la possibilità di istituire commissioni temporanee speciali aventi ad oggetto studi o indagini conoscitive nonché, mediante legge regionale, commissioni d'inchiesta sull'operato della Giunta o su temi di rilevante interesse per la comunità regionale.

La quarta e ultima sezione della partizione relativa al Consiglio si occupa della funzione legislativa.

L'articolo introduttivo detta disposizioni che impegnano il legislatore regionale a prestare particolare cura e attenzione nella propria produzione normativa, in particolare sotto l'aspetto della chiarezza espositiva e dell'agevole interpretazione, con il fine evidente di promuovere il migliore rapporto delle istituzioni con i cittadini.

In relazione a tale finalità è quindi sancito l'obbligo per la Giunta di procedere periodicamente alla predisposizione di testi unici compilativi ovvero ad assumere l'iniziativa per il riordino normativo di specifici ambiti di materie. In tale ultimo caso, ossia quando tale attività assuma caratteri di innovazione normativa, dovrà essere naturalmente chiamato a provvedervi con legge il Consiglio regionale.

Per quanto concerne i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, lo Statuto prevede poi due novità rispetto al passato: la prima è rappresentata dal Consiglio delle autonomie locali, che disporrà del potere di proposta relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra questi ultimi e la Regione nonché alla revisione dello Statuto; la seconda consiste nel riconoscimento del potere d'iniziativa ai consigli comunali, in numero di almeno cinque, come già richiesto dal precedente Statuto, che però rappresentino congiuntamente almeno diecimila abitanti.

I capi II e III del Titolo IV riguardano rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

La forma di governo che contraddistingue oggi le Regioni a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n.1 del 1999 che ha avviato la riforma del Titolo V della Costituzione, e che è stata confermata nel nuovo testo statutario è stata definita di tipo "neoparlamentare".

Essa si differenzia tanto dal modello parlamentare, quanto da quello presidenziale o semipresidenziale.

Rispetto al modello parlamentare e a quello assembleare, che costituisce una variante del primo, manca l'elemento base, cioè il voto di fiducia preventivo, dal momento che il capo dell'esecutivo, e quindi il governo da esso presieduto, trova la legittimazione direttamente dal corpo elettorale.

Si differenzia altresì dalla forma di governo di tipo presidenziale, poiché questa, pur presupponendo che il Presidente sia eletto in via diretta e che presieda il governo, o più precisamente un gabinetto di propri collaboratori, da lui nominato, esclude che lo stesso Presidente possa essere sfiduciato dall'assemblea legislativa, come esclude la

possibilità contraria e cioè che il Presidente possa determinare lo scioglimento della Camera elettiva. Si parla, pertanto, di un sistema basato su di un dualismo paritario, all'insegna della piena indipendenza tra i due organi, il che comunque non esclude che essi possano esercitare forme di controllo l'uno sull'altro, come avviene, ad esempio, negli Stati Uniti d'America.

Si differenzia peraltro anche dal modello semipresidenziale che, come è noto, trova applicazione in Francia a livello nazionale e che contempla sia la figura del Presidente eletto dal popolo che quella del Primo Ministro. Quest'ultimo, al contrario del Presidente eletto, deve necessariamente godere di un sostegno parlamentare che si sostanzia nel voto di fiducia.

Come è stato quindi giustamente rilevato, il sistema introdotto con la legge costituzionale n.1 del 1999 non può essere accostato ad alcuna delle tre forme di governo storicamente erette a modello, ponendosi invece, approssimativamente, a metà strada tra la forma presidenziale e quella parlamentare, traendo dalla prima l'aspetto dell'elezione diretta del Capo dell'esecutivo accompagnato dalla prerogativa a lui riservata di nominare in piena autonomia i membri del governo o gabinetto, e traendo dalla forma parlamentare l'elemento dell'istituto della fiducia parlamentare o, per essere maggiormente precisi, la possibilità di revocare la sottintesa fiducia che il Consiglio regionale deve ritenersi esprima nei confronti del Presidente prescelto a seguito della competizione elettorale.

A ben vedere, in effetti, il rapporto di fiducia desumibile dall'articolo 126 della Costituzione tra l'organo assembleare e il Presidente eletto in maniera diretta non trova origine, a differenza di

quello che lega il governo nazionale alle Camere, da un'espressa deliberazione parlamentare, bensì deve ritenersi presunto.

La disposizione costituzionale disciplina, infatti, esclusivamente la possibilità da parte del Consiglio di sfiduciare il Presidente della Giunta, prevedendo in tal caso e limitatamente all'ipotesi in cui lo statuto regionale abbia optato per l'elezione diretta del Presidente, l'obbligo delle dimissioni per la Giunta e il contestuale scioglimento del Consiglio.

Lo stesso effetto estintivo, come è noto, discende dall'avverarsi di una serie di situazioni, alcune delle quali di carattere naturale, che riguardano il Presidente eletto in via diretta, la più significativa delle quali è evidentemente rappresentata dalle dimissioni dello stesso Presidente.

In proposito, già all'indomani del varo della legge costituzionale n. 1 del 1999 da più parti è stata eccepita un'eccessiva severità del legislatore costituzionale che, quanto agli effetti, ha posto sullo stesso piano situazioni di diversa origine e gravità.

E' parso a molti che opportunamente potessero essere distinte ipotesi di decadenza del Presidente della Giunta regionale a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia o per rimozione, con obbligo pertanto di nuove elezioni, da quelle per impedimento permanente e morte, in quanto eventi estranei a determinazioni di volontà.

In tal senso sono state presentate diverse proposte di legge costituzionale alle Camere, sia da parte di parlamentari della maggioranza che dell'opposizione, per modificare l'articolo 126 della Costituzione. In ogni caso, fin quando non si addiverrà ad una modifica del vigente articolo 126 della Costituzione, non è dato alcun modo alle Regioni che abbiano optato nei loro Statuti per l'elezione diretta del

Presidente della Giunta di circoscrivere le fattispecie che oggi determinano l'obbligo delle nuove elezioni.

Il fatto che le sorti del Consiglio regionale e dell'Esecutivo risultino così strettamente legate deriva dagli obiettivi che la riforma costituzionale del Titolo V ha inteso proporre, e che possono essere individuati nella volontà di impedire mutamenti di maggioranza in controtendenza alle indicazioni elettorali, di rafforzare la stabilità dei governi regionali e di prevedere che le elezioni per il rinnovo dei Consigli debbano svolgersi contestualmente a quelle per l'elezione del Presidente della Giunta.

Quest'ultimo obiettivo, poi, è a sua volta perseguito per scongiurare l'ipotesi, per inciso così frequente laddove vige una forma di governo presidenziale, di una maggioranza parlamentare e di un esecutivo che facciano riferimento ad opposte coalizioni. L'esperienza di grandi Paesi come gli Stati Uniti d'America e la Francia sta infatti a testimoniare che il dualismo tipico del sistema presidenziale o la possibilità di addivenire, nella forma semipresidenziale, alla "coabitazione" tra i due rappresentanti dell'Esecutivo appartenenti ad opposte coalizioni possano realmente produrre l'insorgere di contrapposizioni politiche tra i massimi organi del sistema.

Per quanto concerne il Presidente della Regione occorre precisare che la Costituzione ad esso riconnette due ruoli distinti.

In qualità di Presidente della Regione compete a tale organo una generale funzione di rappresentanza che impone allo stesso l'assunzione di atti e posizioni "super partes". Questo ruolo si manifesta nell'attività di promulgazione delle leggi regionali, di emanazione dei regolamenti, di indizione dei referendum, di promozione di ricorsi davanti alla Corte costituzionale o ad organi giudiziari nonché di resistenza ad azioni

proposte da altri soggetti, di partecipazione alle Conferenze istituzionali e in tutte le sedi nelle quali egli comunque abbia veste di rappresentante istituzionale.

Quale Capo dell'Esecutivo, invece, il Presidente è in primo luogo tenuto, sulla base del proprio programma elettorale, a dirigere la politica della Giunta, assumendo in prima persona la piena responsabilità, davanti al Consiglio e all'intero corpo elettorale, dell'operato del governo regionale.

Nei rapporti con il Consiglio, in particolare, il Presidente esercita di norma le proprie prerogative ed assolve ai compiti ed ai doveri a lui facenti capo in qualità di organo di vertice del governo regionale.

Occorre poi distinguere, in quanto Capo dell'Esecutivo, tra le funzioni a lui ascrivibili come organo monocratico, su tutte la nomina e revoca dei componenti della Giunta, e quelle connesse alla direzione dell'organo collegiale.

Tra gli atti propri dell'organo monocratico di governo, l'articolo 41 menziona, in particolare, le cosiddette "misure di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale".

Si tratta di situazioni che impongono l'immediato intervento dell'Autorità amministrativa e che legittimano provvedimenti a carattere provvisorio, in deroga alle competenze fissate. E' peraltro da escludere che tali provvedimenti possano abrogare o modificare la legislazione vigente, dal momento che le norme costituzionali non consentono l'adozione di decreti legge regionali.

L'articolo 42 detta poi fondamentali disposizioni di principio che riguardano la formazione della Giunta regionale e che va letto in maniera

integrata con il successivo articolo 45 che si occupa della composizione dello stesso organo.

In primo luogo si stabilisce, conformemente al dettato costituzionale, che la nomina dei componenti della Giunta costituisca una prerogativa propria del Presidente eletto in via diretta.

Tale adempimento deve essere espletato entro dieci giorni dalla proclamazione del Presidente e comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina, unitamente al programma politico e amministrativo dell'Esecutivo.

E' previsto che la Giunta sia composta, oltre che dal Presidente, da un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento temporaneo e che ricopre la carica di assessore nonchè da un massimo di ulteriori quindici assessori; nella composizione dell'organo collegiale deve poi essere assicurata "un'equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore ad undici". Inoltre è data possibilità al Presidente della Regione di procedere alla sostituzione di componenti della Giunta o alla modifica degli incarichi ad essi conferiti.

Un altro elemento di sostanziale novità rispetto al precedente Statuto è dato dallo spostamento della titolarità della potestà regolamentare dal Consiglio alla Giunta, fatta eccezione per quella relativa a deleghe disposte dallo Stato in favore delle Regioni nelle materie in cui lo Stato stesso disponga della potestà esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

Va chiarito che la suddetta traslazione della potestà regolamentare, come ha esplicitato la Corte costituzionale, in ogni caso non costituisce un effetto diretto ed automatico della modifica apportata all'articolo 121 della Costituzione, il quale originariamente disponeva che i regolamenti

al pari delle leggi dovessero necessariamente essere approvati dall'organo consiliare, ma che, al contrario, rientra nella piena disponibilità degli Statuti delle Regioni deliberare in ordine all'allocazione della potestà regolamentare presso la Giunta ovvero presso il Consiglio, in conformità al riconoscimento dell'autonomia organizzativa regionale.

La nuova competenza si affianca a quella che ha rappresentato fino ad oggi la funzione tipica e prevalente della Giunta e cioè la funzione amministrativa.

L'articolo 47, in particolare, dispone che la suddetta funzione regolamentare attribuita in via permanente all'Esecutivo debba essere esercitata "nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviano espressamente alle norme regolamentari". Tale affermazione comporta che ogni intervento di tipo regolamentare da parte della Giunta non possa essere da essa autonomamente attivato ma necessiti di un'espressa previsione da parte della legge regionale cui faccia riferimento.

L'articolo in questione individua tre tipologie di regolamenti che la Giunta può adottare: la prima riguarda quelli esecutivi, ossia quegli atti che si limitano ad assicurare l'operatività della legge regionale dettando disposizioni di mera interpretazione o relative ad elementi procedurali; la seconda concerne l'attuazione e l'integrazione di leggi regionali che operino il rinvio al regolamento per quanto riguarda la disciplina procedimentale o di aspetti specifici; la terza tipologia, infine, è rappresentata dai cosiddetti regolamenti di delegificazione.

Questi ultimi regolamenti, già previsti dalla normativa nazionale, in quanto autorizzati da specifica legge regionale, posseggono la capacità di modificare o abrogare disposizioni di legge, in deroga, quindi, al principio generale dell'ordinamento secondo il quale una fonte

subordinata, quale il regolamento, non possa modificarne una sovraordinata. La loro ammissibilità, pertanto, deriva dal fatto che essi abbiano a monte una legge che, esprimendo le norme generali regolatrici della materia, li abbia appunto a ciò esplicitamente abilitati.

Per espressa previsione contenuta nello stesso articolo 47, i suddetti regolamenti di delegificazione non possono mai trovare applicazione in materie oggetto di riserva assoluta di legge da parte della Costituzione, né in quelle che lo Statuto riserva alla legge regionale. La loro adozione, inoltre, deve avvenire previa acquisizione del parere di conformità allo Statuto da parte del Comitato di garanzia di cui più innanzi avremo modo di parlare.

Occorre precisare che a livello statale tale strumento di delegificazione è stato prefigurato al fine di porre un freno a quella che è stata definita come una produzione legislativa ipertrofica e, al tempo stesso, di far sì che determinate materie, caratterizzate dalla presenza di aspetti prettamente tecnici, ovvero di elementi comunque suscettibili di frequenti variazioni, potessero essere oggetto di intervento normativo da parte dell'Esecutivo, in modo tale da assicurare una riduzione dei tempi di risposta delle Istituzioni all'insorgere di nuove esigenze della società.

**Il Titolo V** ha per oggetto l'organizzazione e l'attività amministrativa della Regione.

Il metodo della programmazione degli interventi, la collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo presenti nel territorio regionale e la costante ricerca della concertazione sociale assurgono a principi chiave dell'attività della Regione.

E' sancito in particolare il principio della partecipazione degli enti locali nonché delle forze sociali ed economiche alle procedure della programmazione economico-sociale e territoriale.

L'attività amministrativa, poi, deve espletarsi in maniera tale da assicurare il pieno rispetto dei principi di legalità, imparzialità, efficienza e trasparenza e, quanto agli obiettivi di pubblico interesse che è tenuta a perseguire, deve risultare efficace.

Attraverso un'esplicita indicazione contenuta nell'articolo 51 è inoltre disposto l'obbligo a carico del legislatore regionale nonché dell'Esecutivo di prevedere nelle leggi e nei regolamenti procedure il più possibile semplificate e che consentano la massima partecipazione dei soggetti interessati alla definizione dei provvedimenti amministrativi.

E' previsto che il Consiglio e la Giunta provvedano autonomamente all'organizzazione delle proprie strutture amministrative, ispirandosi a principi di flessibilità operativa e in un'ottica di piena collaborazione con le organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti.

Per lo svolgimento della propria attività la Regione, oltre che operare direttamente servendosi delle proprie strutture, può ricorrere all'istituzione di enti da essa dipendenti ovvero prevedere la partecipazione in società finanziarie.

Gli enti pubblici dipendenti potranno essere istituiti, come d'altronde già disponeva il precedente Statuto, esclusivamente ad opera della legge regionale, la quale dovrà curare le forme di raccordo tra l'attività dell'ente e quella degli enti locali, in modo da garantire il rispetto degli spazi di autonomia propri di questi ultimi. La stessa forma di garanzia a salvaguardia del ruolo e delle prerogative degli enti locali è dettata in relazione agli interventi operati da società di capitali partecipate dalla Regione o la cui costituzione sia da essa stata promossa.

**Il Titolo VI** detta disposizioni fondamentali in materia di finanza e di bilancio, richiamando principi proclamati nella Costituzione, tra i quali quello dell'annualità del bilancio, dell'obbligo della copertura

finanziaria a carico delle leggi e dell'esercizio provvisorio, e rinviando, per ulteriori aspetti, alla legge regionale di contabilità. A tale legge è demandato, inoltre, il compito di disciplinare le modalità di approvazione, da parte della Regione, dei bilanci e dei rendiconti degli enti dipendenti.

**Il Titolo VII** concerne gli istituti di democrazia diretta e di partecipazione popolare.

Il testo statutario individua tre tipologie di referendum: quello abrogativo, il consultivo e quello propositivo.

Il primo, già contemplato nel vecchio Statuto, può avere per oggetto l'abrogazione totale e parziale di una legge regionale, di un regolamento della Giunta e di un atto amministrativo generale ed è indetto qualora lo richiedano cinquantamila elettori, almeno due consigli provinciali con la maggioranza dei due terzi dei componenti ovvero almeno dieci consigli comunali, con la stessa maggioranza, che complessivamente rappresentino almeno cinquantamila elettori.

Il secondo tipo di referendum, ossia quello consultivo, costituisce sostanzialmente una novità rispetto al passato, poiché fino ad oggi esso era configurabile esclusivamente in ordine a proposte di legge regionale concernenti l'istituzione di nuovi comuni o le variazioni delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Il testo in esame prevede invece che esso possa effettuarsi, anche limitatamente a determinati ambiti territoriali, in relazione a qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio regionale, a seguito di deliberazione assunta dallo stesso organo.

Il referendum propositivo si distacca, in quanto a caratteristiche, dalle due tipologie precedenti, dal momento che racchiude sia gli

elementi propri dell'iniziativa legislativa popolare che quelli del referendum.

Più precisamente, la fase iniziale del procedimento è rappresentata da un'iniziativa legislativa da parte degli stessi soggetti legittimati a richiedere il referendum abrogativo. A questo punto l'organo titolare della funzione legislativa, cioè il Consiglio, dispone di un anno di tempo per deliberare in ordine alla proposta di legge regionale, decorso inutilmente il quale si dà vita alla consultazione referendaria. Nel caso di esito favorevole del referendum, il Consiglio è allora tenuto ad esaminare la proposta di legge regionale in questione nel termine di sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della prova referendaria.

Allo scopo di consentire una convinta partecipazione alla consultazione popolare e di assicurare la reale corrispondenza del relativo responso alla volontà del corpo elettorale, è stabilito che le richieste di referendum abrogativo e propositivo debbano avere, nei loro contenuti, carattere di omogeneità e di unitarietà.

Infine le stesse richieste, in analogia a quanto disposto dall'articolo 75 della Costituzione per i referendum su leggi statali, non potranno riguardare lo Statuto, le leggi di bilancio e finanziarie nonché gli accordi e le intese stipulate dalla Regione.

**Il Titolo VIII** prevede l'istituzione di una serie eterogenea di organi regionali i quali, a differenza dei cosiddetti organi costituzionali regionali, non sono direttamente individuati dalla Costituzione ovvero, come nel caso del Consiglio delle autonomie locali, la cui disciplina sia dallo stesso testo costituzionale interamente devoluta agli Statuti regionali.

Proprio in relazione al Consiglio delle autonomie locali è da rilevare, in effetti, come l'articolo 123 della Costituzione si limiti a

prevedere l'obbligatorietà della sua istituzione ad opera di ciascuno Statuto quale "organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali."

Non si può peraltro dubitare del fatto che tale funzione "consultiva" costituisca il livello minimo e non comprimibile delle attribuzioni che debbano essere riconosciute al Consiglio delle autonomie locali ma non certo il confine invalicabile alla sfera delle sue attività.

Nello Statuto è espresso il principio in base al quale il Consiglio delle autonomie rappresenti l'interlocutore naturale della Regione per l'effettuazione della concertazione con gli enti locali.

Al Consiglio delle autonomie viene poi riconosciuto il potere d'iniziativa legislativa in ambiti di fondamentale importanza, quali la revisione dello Statuto e la disciplina del sistema dei rapporti con la Regione, ivi compresa la ripartizione delle competenze e funzioni amministrative.

E' previsto, inoltre, che esprima pareri obbligatori sulle proposte di legge relative a modifiche allo Statuto, al bilancio della Regione, alla ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali, su tutti gli atti primari della programmazione regionale nonché negli ulteriori casi individuati dalla legge regionale o a seguito di richiesta da parte del Consiglio e della Giunta regionali.

Per quanto riguarda la composizione dell'organo, è stabilito un numero massimo di 40 membri, dieci dei quali di diritto e cioè i Sindaci dei comuni capoluogo e i Presidenti delle cinque Province.

L'individuazione degli altri componenti, di natura elettiva, è rimessa alla legge regionale, la quale dovrà garantire che le relative nomine avvengano secondo criteri di pluralismo, di rappresentanza territoriale e in maniera da consentire che anche i comuni di minori dimensioni siano rappresentati nel Consiglio delle autonomie.

La ben maggiore rilevanza che oggi assume lo Statuto della Regione rispetto alla situazione preesistente alla riforma del Titolo V e soprattutto il fatto che questo debba oggi essere approvato con legge regionale impongono la previsione di soluzioni idonee a garantire che l'attività normativa ordinaria delle stesse sia esercitata conformemente al supremo atto regionale.

Occorre infatti considerare che un'ipotetica legge regionale che si ponesse in contrasto con lo Statuto potrebbe, è vero, essere impugnata dallo Stato davanti alla Corte costituzionale assumendo lo stessa disposizione statutaria che si presumesse violata quale "norma interposta" con la Costituzione, di modo che, la violazione della norma statutaria abbia a tradursi indirettamente nella violazione della disposizione costituzionale che ha demandato allo Statuto regionale il compito di disciplinare l'organizzazione dell'Ente Regione, ma è altrettanto vero che, nella realtà, lo Stato potrebbe non nutrire particolare interesse ad intervenire per eccepire l'illegittimità statutaria di una legge ordinaria della Regione.

Non solo, ma al contrario di quanto avviene a livello statale non vi sarebbe per la Regione alcun rimedio preventivo per affrontare e risolvere eventuali conflitti di attribuzione, cioè di rivendicazione di competenza, che dovessero insorgere tra i propri organi.

Conseguentemente, e in linea con le scelte operate a livello statutario da altre Regioni, il nuovo Statuto prevede l'istituzione di un organo di garanzia investito di delicati compiti in funzione della realizzazione di un efficace equilibrio del sistema.

Il Comitato di garanzia statutaria si configura così come un organo da istituirsi presso il Consiglio regionale, dotato di autonomia

organizzativa e privo di qualsiasi vincolo o relazione gerarchica rispetto sia al Consiglio che all'Esecutivo.

Al fine di garantire la sua massima indipendenza è previsto che i suoi componenti, giuristi di provata esperienza, siano eletti dal Consiglio con l'amplissima maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati, nonché la non immediata rieleggibilità al termine dei sei anni del mandato.

In conformità al supremo ed ineludibile "principio dell'unità della giurisdizione costituzionale" in base al quale il giudizio sulla legittimità costituzionale di una legge, anche regionale, compete soltanto alla Corte costituzionale, al Comitato di garanzia è così attribuito un ruolo d'intervento preventivo nell'esame delle deliberazioni legislative, sotto il profilo della loro conformità allo Statuto, qualora detto intervento venga richiesto dal Presidente della Regione o dal Presidente del Consiglio regionale o da un terzo dei Consiglieri regionali o, infine, dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti di quest'ultimo organo.

Degne di particolare menzione sono la disposizione che dispone la sospensione dei termini per la promulgazione della legge regionale da parte del Presidente della Regione qualora il Comitato di garanzia venga richiesto di pronunciarsi su una deliberazione legislativa del Consiglio nonché quella che stabilisce che in caso di pronuncia di non conformità della legge regionale allo Statuto la stessa legge regionale, per poter essere riapprovata, necessita del voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

Come già anticipato allorché si è trattato il tema delle norme di principio e programmatiche contenute nella Carta statutaria, la Corte costituzionale ha di recente affermato in maniera assolutamente esplicita

ed inequivocabile che le suddette disposizioni, in quanto afferenti ad aspetti non essenziali degli statuti regionali, sono prive di alcun valore giuridico. Ciò comporta delicati problemi in ordine alla legittimazione sostanziale dell'intervento del Comitato di garanzia statutaria qualora esso fosse richiesto per vagliare – sia pure a livello di parere - la compatibilità di disposizioni di legge ordinaria regionale ritenute in contrasto con norme di principio e programmatiche dello Statuto.

Ciò detto, è da menzionare che al Comitato di garanzia statutaria è affidato inoltre il compito di pronunciarsi sulle proposte di regolamento di delegificazione della Giunta, sulla promozione di ricorsi alla Corte costituzionale da parte del Presidente della Regione per presunta illegittimità di leggi statali o di altre Regioni nonché sull'interpretazione di norme dello Statuto, anche per prevenire conflitti di attribuzione tra gli organi regionali. L'intervento del Comitato di garanzia, anche in tali casi, è attivabile ad opera degli stessi soggetti cui è riconosciuto il potere di eccepire l'illegittimità statutaria di una deliberazione legislativa del Consiglio.

L'ultima attribuzione riconosciuta al Comitato di garanzia riguarda la verifica dell'ammissibilità dei referendum propositivi ed abrogativi su leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione, alla luce dei limiti di materie a cui essi sono soggetti e dell'esigenza di garantire l'omogeneità e l'unitarietà dei contenuti delle richieste a loro relative.

L'altro organo con funzioni di garanzia prefigurato nello Statuto è quello del Difensore civico, già vigente nel nostro ordinamento.

La sua missione è quella di contribuire a far sì che l'attività amministrativa della Regione, degli enti da essa dipendenti e delle aziende sanitarie si svolga secondo i dettami di legge e nel rispetto dei

diritti dei cittadini, intervenendo, qualora ciò sia necessario, anche di propria iniziativa.

Analogamente a quanto stabilito per il Comitato di garanzia statutaria, per l'elezione del Difensore civico è richiesta la maggioranza dei tre quarti del Consiglio regionale.

L'unico organismo di controllo propriamente detto che il nuovo Statuto contempla è il Comitato regionale di controllo contabile, che è un collegio formato da cinque consiglieri regionali, di cui uno con funzioni di Presidente, avente sostanzialmente le stesse funzioni di verifica contabile espletate dal Collegio dei revisori dei conti al quale succede.

In relazione al fatto che questo organo è tenuto ad esercitare controlli sulla gestione dei bilanci è naturalmente stabilita, come già avveniva in precedenza per i componenti del Collegio dei revisori dei conti, l'incompatibilità tra tale carica e quella di componente della Giunta e dell'Ufficio di presidenza.

E' infine prevista l'istituzione di organi di consultazione rappresentativi della realtà sociale.

Il primo è rappresentato dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, del quale fanno parte esperti e rappresentanti delle categorie produttive, delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali.

Il secondo è l'Osservatorio regionale permanente sulle famiglie che ha il compito, in particolare, di analizzare il fenomeno del disagio familiare.

Il terzo è la Consulta femminile regionale per le pari opportunità, organismo che da tempo opera per il conseguimento della piena parità tra donne e uomini attraverso la promozione di iniziative e di azioni positive in favore delle donne.

Il quarto è la Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap che dovrà occuparsi di tematiche relative ai disabili.

**Il Titolo IX**, ultimo dello Statuto, contiene le disposizioni finali e quelle a carattere transitorio.

In quelle finali, in particolare, è sancito il divieto di totale abrogazione dello Statuto se non contestualmente all'entrata in vigore del nuovo.